



TRIBUNALE DI MILANO
VII SEZIONE PENALE

RITO COLLEGIALE
AULA CORAL 1 C/O ENTE FIERA

DOTT. MARCO TREMOLADA	Presidente
DOTT. MAURO GALLINA	Giudice a Latere
DOTT. ALBERTO CARBONI	Giudice a Latere
DOTT. SERGIO SPADARO	Pubblico Ministero
DOTT. GIOVANNI DECARO	Cancelliere
SIG. ALESSANDRO OBERTO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA
FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 68

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 54772/13 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1351/18 R.G.

A CARICO DI: SCARONI PAOLO + 14

UDIENZA DEL 09/12/2020

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2020204722474

Esito: RINVIO AL 16/12/2020

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

CONCLUSIONI DELLE PARTI.....	3
Arringa della Difesa, Avv. Calleri.....	3
Arringa della Difesa, Avv. Bianchi.....	24
Arringa della Difesa, Avv. Bianchi.....	40
Arringa della Difesa, Avv. Padovani.....	52
Arringa della Difesa, Avv. Padovani.....	63

TRIBUNALE DI MILANO

VII SEZIONE PENALE

RITO COLLEGIALE

Procedimento penale n. 1351/18 R.G. - 54772/13 R.G.N.R.

Udienza del 09/12/2020

DOTT. MARCO TREMOLADA

Presidente

DOTT. MAURO GALLINA

Giudice a latere

DOTT. ALBERTO CARBONI

Giudice a latere

DOTT. SERGIO SPADARO

Pubblico Ministero

DOTT. GIOVANNI DECARO

Cancelliere

SIG. ALESSANDRO OBERTO

Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – SCARONI PAOLO + 14 –

La fonoregistrazione del presente procedimento ha inizio alle ore 9.10.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Arringa della Difesa, Avv. Calleri

DIFESA, AVV. CALLERI - Chiedo di poter discutere così.

PRESIDENTE - Se non ci sono osservazioni.

DIFESA, AVV. CALLERI - Siano molto limitati...

PRESIDENTE - Prego.

DIFESA, AVV. CALLERI - Per Brinded. Grazie signor Presidente. Io apro la serie degli Imputati Shell e dico subito che ho fatto tesoro delle raccomandazioni del Presidente, non mi dilungherò su argomenti già trattati. Ci saranno poi delle note di udienza, ci saranno argomenti che chiaramente toccherà al responsabile civile, e tuttavia, seppure in maniera telegrafica, andrò un pochino sulla vicenda, non in ordine cronologico, nel

senso che Brinded arriva nel 2007, quindi vi faccio... non toccheremo la prima parte, però debbo prendere atto che una richiesta terribile, com'è lo *ius terribilis*, del Pubblico Ministero per quanto riguarda Brinded, un reato infamante, forse tutti lo sono, ma davanti a queste richieste ho osservato una certa evanescenza sia del capo d'imputazione che poi della discussione. Su questo sarà veramente telegrafico ma lo devo a una persona che è in questa situazione. Trovo che vi sia stato pochissima chiarezza sul fatto corruttivo, sull'individuazione dei comportamenti, sulle trame accusatorie. Penso che addirittura, anche se non amo argomenti processualistici, si sia violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza, e sarò più preciso tra qualche minuto. Penso anche che per quanto riguarda le prove presentate, tutte di natura indiziaria, condivido quello che hanno trovato le altre Difese, un'attribuzione generica a tutti gli Imputati, una specie di calderone nel quale tutti i contenuti di tutte le e-mail sono vere nello stesso momento per tutti. Ecco, queste sono le uniche due premesse generiche che farò, vi assicuro che poi darò il mio contributo e spero in maniera fattuale e spero utile. Diceva il Pubblico Ministero "Bisogna utilizzare tutto, tutti gli indizi, bisogna utilizzare tutto ciò che si conosce. È vero, qua non c'è la pistola fumante, ma sostanzialmente non mi chiedete la *probatio diabolica*". Io anche qui faccio venia, diciamo, non ripeto concetti così conosciuti a proposito delle caratteristiche che devono avere gli indizi, veramente sarei in imbarazzo a questo Tribunale ripetere la sequenza di gravità, eccetera, eccetera.

PRESIDENTE - Può parlare leggermente più vicino al microfono?

DIFESA, AVV. CALLERI - Certo. Diciamo se gli indizi hanno le caratteristiche che il Tribunale... debbono avere le caratteristiche che il Tribunale ben conosce, ai quali sicuramente aggiungerei la certezza che la giurisprudenza riconosce necessaria. È vero che essi si debbono saldare reciprocamente dopo un'analisi uno per uno, e quindi poi raggiungere la situazione nella quale il Tribunale può escludere la prospettabilità di ogni altra ragionevole soluzione, io, diciamo, davanti a questi requisiti ho notato una fragilità intrinseca proprio anche dell'imputazione. E mi spiego un po' più nel dettaglio, anche qui sono terreni già arati, quindi rassicuro il Tribunale sarò quasi telegrafico. Però sette volte i Procuratori hanno fatto cenno all'esistenza di un accordo nella loro discussione, senza che per sette volte si riuscisse a ottenere una definizione di quello che loro intendono, i Procuratori intendono, per accordo. E guardate, è quasi difficile riuscire a schivare un momento simile, perché si parla per 16 ore e ci vuole, come dire... è necessario anche dialetticamente, come espediente narrativo. Eppure il Tribunale sa, tutte le Difese si sono esercitate a spolverare le sentenze storiche sull'importanza dell'accordo, l'essenza dell'incriminazione, addirittura per Corte d'Appello Eni-

Algeria, l'in sé del fatto tipico. E invece di darci una descrizione sulla quale misurarci e poterci anche difendere, perché a questo punto c'è stato secondo me anche un tema di questo tipo, ho appuntato quattro momenti diversi nei quali la Pubblica Accusa colloca l'accordo senza descriverlo: fine settembre 2010; tra dicembre 2010 e gennaio 2011; ovvero in epoca largamente precedente, sapete che si fa ricorso addirittura a un'ipotesi 1998 e da lì in avanti tutti gli atti sono illeciti; persino a proposito di uno scambio di corrispondenza tra Eni e Shell, sarebbe quindi un'ipotesi, in questo caso, di un accordo amputato dall'imprescindibile componente dell'assenso dei corrotti. E queste sono quattro osservazioni che trovate puntuali, non sono... vedrete, ecco, che l'amor di tesi non mi porta a colorare particolarmente le mie parole. Allora dov'è l'accordo? Perché da questo dato dipende veramente il destino di Malcolm Brinded. Ma quando penso che a un certo punto della discussione si è planati sul *resolution agreement*, sulla grande transazione di aprile, per dire che sostanzialmente era illegittima e che faceva parte dei cosiddetti, dice il Pubblico Ministero, "atti deprecabili, guardate che non c'è di più". Eppure questa Difesa ha offerto al Tribunale, e anche alla Pubblica Accusa, le considerazioni del Giudice Ayoola, e poi della sua assistente Avvocato Adekoya, li cito telegraficamente, sono temi molto noti. Io ho notato già dalle domande del Tribunale che è stata fatta una lettura molto diligente, se posso permettermi, ecco, degli atti di questo processo. Dice il giudice Ayoola non c'erano requisiti per una gara pubblica, quindi il *resolution agreement* era legittimo, non era applicabile la disciplina sulle indigenous company nel *resolution agreement* e la *tax exemption* riguardava soltanto pagamenti e profitti futuri. Era quindi un atto discrezionale preso da un'autorità capace. Ma possibile che tutto questo armamentario difensivo, finché si vuole, venga spazzato via dal tavolo dicendo che non si tratta di consulenti di livello? E infine c'è il punto che avevo anticipato, che riguarda proprio la distorsione tra accusa e... tra chiesto e giudicato. Vi dico, questo è un punto che veramente mi ha sorpreso, perché a un certo punto la discussione della Pubblica Accusa si sposta su un tema di asservimento, credo lo abbiate notato tutti senza bisogno di me. Si dice "Jonathan, nonostante il suo ruolo di primo piano dell'amministrazione nigeriana", parole del Pubblico Ministero, "è in realtà subordinato alle pretese di Etete. Etete non aveva dubbi sull'efficacia della sua azione sul Governo". Ma allora io mi chiedo: ma che processo abbiamo fatto? Stiamo parlando quindi di stabile asservimento del Pubblico Ufficiale? Addirittura, secondo un'impostazione offerta dal 1998. Quindi dove sono questi atti di asservimento nel senso dibattimentale del termine, non come illazione a livello di discussione. Stiamo parlando di un 318? Ma non ci sono neanche i requisiti per il 318. Eppure è chiaro a tutti che gli atti di asservimento stabile hanno lasciato l'alveo della corruzione per cui

siamo qua, e si sono ormai stabilizzati nel 318. Quindi anche qua io... se la Procura ha rinunciato, a questo punto, a cercare l'atto contrario ai doveri d'ufficio. Però mi offra per combattere, uso questa parola, per misurarmi, diciamo mi offra degli atti di asservimento. Dice poi il Pubblico Ministero, conclude dicendo "è vero, sono cose vecchie, tutte le negoziazioni, tutte le soluzioni che prevedono Dan Etete sono sostanzialmente viziate, sono cose vecchie ma ben conosciute". Ben conosciute da chi? Anche questo modo... io, diciamo, ho da ridire perché è possibile, dopo 2 anni di dibattito, che tutto venga attribuito in questo modo? Quante volte alcune presentazioni, parti della discussione della Pubblica Accusa, sono iniziate con "si sapeva in Shell, in Eni... si sapeva, la gente di Shell". Ma poi, lasciatemi concludere questa parte, così, di, dopo 2 anni, se permettete, un po' di confronto con la Pubblica Accusa, per farvi notare anche alcuni aspetti proprio più tecnici. Ma non è paradossale attribuire, ad esempio a Brinded, un accordo che originerebbe anni prima del suo intervento? Ma non è paradossale attribuire importanza in questa discussione a patti che Etete ha preso con un imprecisato novero di Pubblici Ufficiali, di cui non sappiamo nulla? Ma non è addirittura contro la logica, contro la logica, pensare che Shell concorre con Etete a dare vita a una serie di comportamenti corruttivi, che vanno tutti in pregiudizio di Shell? Quante e-mail dovremo leggere, io vi dico subito ho ridotto moltissimo, sarete stupiti da quanto andrò spedito sulle e-mail, ma quanto dobbiamo leggere per verificare che Brinded per primo è furibondo per la riassegnazione del 2010. È questo il gruppo transnazionale delinquenziale a cui sta pensando la Pubblica Accusa? Un gruppo che favorisce un signore che sistematicamente frega Shell. C'era anche un tema di tipicità, Signori del Tribunale, che riguardava la promessa o dazione. Anche su questo, le sentenze sono talmente note, compresi Eni-Algeria qualunque sia il destino poi di questa decisione, ma non serve, ce ne sono altre. E vi dico subito che non si riesce mai a cogliere una cosa che importa parecchio, che è la causa che lega la promessa all'atto contrario ai doveri d'ufficio. Si parla di flussi finanziari, il povero Colonnello Ferri fa quello che può, districandosi tra pagamenti attribuibili e altri no. Ma alla fine noi rimaniamo tutti senza questo nucleo, che io metto sullo stesso piano del patto corruttivo: il *do ut des*. Lo hanno detto già altre Difese, lasciatemi accodare, a questo punto, dopo 3 mesi di discussioni, per forza troverò terreno già arato. E chi viene citato poi in questa nebulosa di flussi finanziari? Obiorah e Bayo Ojo, due signori che non avevano cariche. E su che cosa si sorvola ancora? Proprio sulle parole che... eppure la Pubblica Accusa mette sul tavolo, forse per procedere nella narrazione. Dice la Pubblica Accusa "Etete e l'Attorney General avevano vecchi debiti, pretese vantate da Adoke verso Etete, pretese professionali". Ma dobbiamo farci carico noi di ricostruire la vita

patrimoniale e professionale di questo signore dal 1998 se non da prima? Io mi avvicino adesso, Signori del Tribunale, spero appunto con speditezza, a un altro tema che è solo apparentemente una critica alla discussione dei Pubblici Ministeri, ma riveste anche un'importanza, a mio parere, intrinseca, proprio tecnico-penalistica. Voi avete notato che a un certo punto della discussione si prende atto che ci sono i testi di Shell, sono sostanzialmente Craig, Ruddock e Ten Brink, e si dice "Ma" dice il Pubblico Ministero "Craig, una figura incolore. Sembrava parlare desideroso di dire il meno possibile". Però io vi chiedo se questo genere di argomentazioni non vadano fatte valere durante l'esame, era qua Craig, era qua anche Ruddock, non possiamo dire che la Pubblica Accusa sia timida quando si tratta di interrogare. E allora io mi chiedo: è stata fatta una scelta? Una scelta di non andare a fondo con questi testi per poi infilzarli in discussione e dire che sono incolore? Però è una scelta tattica, e io questo allora voglio farvi rilevare. Ma perché è importante, sono importanti questi testi, particolarmente Craig? Allora per un concetto base che impiego un minuto a dirvi e in questo modo evitiamo, secondo me, di disperderci nelle mille altre cose che dicono. Tutti e due dicono che non erano mai stati messi al corrente di segnali d'allarme, campanelli d'allarme, *red flags*, su questa vicenda OPL 245. Dicono quindi di non avere trasferito allarmi che non avevano a Brinded. Dicono che Brinded a sua volta non ha mai trasferito segnali d'allarme o preoccupazioni particolari, e se questo fosse successo, conoscendolo, si sarebbe assai seccato. Ora può piacere o può non piacere alla Pubblica Accusa, però era il momento di fare un controesame e vedere la tenuta di queste persone. Stiamo parlando di un signore, Craig, che è il *decisioner executive*, poi vi ruberò un minuto per dirvi l'importanza che ha questo signore nella macchina professionale che si è attivata intorno a OPL 245 all'interno di Shell. E l'altro è il responsabile legale dell'*upstream international*, divisione all'interno di Shell, che voi conoscete, ma non sono esattamente due che passano di lì. Inoltre faccio notare che dal punto di vista giurisprudenziale Craig ha parlato di fatti specifici e di diretta cognizione, come recita la giurisprudenza, e che non ha necessità di riscontri esterni alla sua deposizione una volta che questa deposizione sia internamente logica e coerente. Non era logica e incoerente? Lo dico anche alla Parte Civile, che si è accodata, giustamente, nel criticare questi due signori. Fateli cadere in contraddizione davanti a tutti, è a questo che serve il famoso crogiolo del dibattito. Se la capacità dimostrativa di Craig e Ruddock è acclarata, e se voi ponete per un attimo... vi focalizzate sulla circostanza che sostanzialmente tutti gli altri personaggi sfilati in questo dibattito sono rilevanti (fonetico) per la posizione di Brinded, perché come noterete, come vi farò, spero, osservare, Copleston e Colegate, i coimputati, non hanno il ruolo di informarlo costantemente, come recita il capo

d'imputazione. Basta guardare proprio... scorrere le e-mail e si vede quante interazioni ci sono, pressoché zero. E anche fisiologico è il rapporto, la relazione, con Descalzi. Quindi ecco che se voi guardate al materiale dibattimentale questi due signori sono molto importanti, e di fatti vengono colpiti ma, diciamo, non nella sede corretta, più appropriata. Passo ora a descrivervi brevemente chi è Brinded all'interno della struttura e poi mi tuffo direttamente nel ruolo di Brinded rispetto all'operazione, quindi vi assicuro che ho, anche qui, ben presente la norma sulle divagazioni e sarò... so che non è una raccomandazione ma proprio una norma. Sulle responsabilità di Brinded, nel senso della sua funzione, io citerò molto Ten Brink, 11 settembre 2019, un signore che è stato seduto pochissimo ma ha depositato una relazione, è stata depositata anche prima, a beneficio di tutti, e nessuno l'ha adoperata nell'udienza. Quindi questa relazione è prova acquisita al dibattimento, poi con le valutazioni che darete voi sull'intensità, sulla credibilità. Ma è un signore che faceva il controller del gruppo, è quello che viene chiamato nel gruppo Shell un *executive vice president*, quindi una funzione molto elevata, dal 2010. E che cosa fa? Lui ricostruisce quello che è accaduto, quello che doveva accadere, è un materiale che poi l'ente toccherà per quanto riguarda la correttezza delle procedure. A me interessa proprio l'aspetto soggettivo, qua faccio, se posso usare questa espressione, un po' di surf sopra questo materiale, perché mi interessa prendere le parti che riguardano l'Imputato Brinded. Abbiamo che Shell nel 2010 è la seconda società al mondo per dimensioni e per capitalizzazione, ancora non ci sono gli unicorni digitali che hanno cambiato tutto, e quindi ha compiti enormi perché è uno dei tre *executive directors*. Sostanzialmente sta, oltre ad avere questa carica, sta al vertice di una grossa divisione, che si chiama *upstream international*, e faccio molto... sintetizzo moltissimo la relazione di Ten Brink, stiamo parlando di una divisione che conta per l'85 per cento degli utili che in quegli anni girano sui 30 miliardi, degli utili di Shell. Sotto di lui ha 200.000 collaboratori, chiamiamoli così. E lo dice Craig anche questo, ha un'agenda molto densa. Ma se Ten Brink dice il vero, abbiamo anche che saggiamente Brinded si rivolge alle sue funzioni delegate, diremmo noi addirittura doverosamente si rivolge per espletare i suoi compiti, sappiamo che la giurisprudenza italiana parla proprio di questo, e necessariamente fa affidamento sostanzialmente su Craig come *decision executive*, su Ruddock come responsabile del *legal*, dell'*upstream international* e come anche responsabile di tutti gli adempimenti che riguardano l'anticorruzione, quello che viene chiamato nei grandi gruppi, voi troverete ABC, *anti bribery corruption*. E poi c'è Wetselaar, che è l'uomo del *finance*, anche questo a livello di EVP, *executive vice president*, che si occupa invece dell'*anti-money laundering*. Badate bene che questi due signori non riportano a Brinded ma riportano a figure

parigrado di Brinded, sopra di loro. Sotto di loro a loro volta hanno il livello della singola entità nazionale, in questo caso la Nigeria. Craig ha un ruolo un po' più grande della Nigeria, è responsabile *subsaharan*, quindi un pezzo di Africa che viene identificato in questo modo. Brinded addirittura ha 30 Paesi, diciamo è una funzione mondiale. Mi interessa dirvi che di Ten Brink si può non leggerlo, ma se si vede questa macchina com'è costruita con questi affidamenti quindi previsti proprio da un manuale, da questo *investment decision manual* (fonetico), si capisce che da un lato Brinded fa affidamento necessario su di loro, dall'altro sono loro le persone che possono avvertirlo di tutte le questioni che evidentemente scabrose che dovessero sorgere. Ed è per questo che noi abbiamo dato così tanta importanza a queste testimonianze, ed è per questo che probabilmente il Pubblico Ministero ci dice che è incolore. Ancora una parola su Craig, ci tengo a dire, il *decision executive* è, secondo Ten Brink, la persona che organizza il cosiddetto supporto funzionale alle decisioni. Cioè decide quali funzioni aziendali debbono dare il loro assenso rispetto a una certa decisione, le organizza, ottiene questo assenso, la pratica passa a Brinded, nel caso di OPL 245 Brinded ottiene anche altri assensi sopra... di figure sopra di lui, per ragioni che poi spiegherò. E complessivamente si muove l'organizzazione Shell verso il *resolution agreement*. Che cosa notiamo ulteriormente? Vi ho detto prima che queste funzioni sono costruite a silos, dicono gli aziendalisti, cioè sono direttamente e in maniera indipendente legate a un parigrado di Brinded, queste funzioni che danno la cosiddetta *sciurans* (fonetico), e mi interessa dirvi questo perché non si tratta di un'organizzazione dove uno come Brinded dice ai suoi collaboratori cosa fare. Sono funzioni matriciali, a matrice, arrivano tutti a livello di Brinded. E se questo signore sta all'Aia e ha questa macchina sotto di lui, è anche vero che alcune cose della Nigeria possiamo dire che le sappia, e ce lo dicono sempre i testi, ma soprattutto il rapporto di sostenibilità Shell 2009, comunque trovate in note d'udienza tutto quello che serve per orientarsi eventualmente. La Nigeria ha, agli occhi di Brinded, prima di tutto un problema di ordine pubblico. Attacchi, sabotaggi, un esercito organizzato nella zona del delta, che allo stato evidentemente di... una zona dove insiste lo stato di Etete, che genera rapimenti e uccisioni, proprio con riferimento specifico a Shell. Poi non c'è dubbio che Brinded, non essendo nato ieri e leggendo le classifiche di Amnesty International, anche lui è al corrente che il rischio anticorruzione va presidiato, e possiamo però pensare che con la descrizione che vi ho dato soggettivamente egli ritenga che sia presidiato. E infine ci sono i rischi contrattuali, di cui hanno parlato molto bene anche alcuni esperti. I rischi contrattuali di contrarre con lo Stato nigeriano che a tratti attua politiche di pressione o di... e anche di più, sulle controparti per ottenere poi risultati contrattuali. Quindi la necessità per Shell di

protegersi in un ambiente dal punto di vista legale assolutamente volatile. Un'altra premessa, è l'ultima, poi vedrete che mi avvicino ancora di più al tema del processo, diciamo mi interessava farvi notare una cosa: di 550 e-mail che sono piombate in questi dibattimento, le famose RDS, ce ne sono una trentina che riguardano Brinded in entrata e in uscita, e di essere solo 8 vengono usate dall'accusa. E se poi considerate che nessun Teste menziona mai Brinded in funzione di suggeritore di un reato, o in funzione di contribuente di questo reato, reato di corruzione internazionale, e se pensate che due sole persone proprio pronunciano il suo nome. Quindi qua mi rivolgo veramente al fascicolo del dibattimento, abbandono un attimo la discussione, uno è Agaev che dice che non l'ha mai incontrato e che sapeva che vi erano molte posizioni gerarchiche prima di Brinded; e uno Armanna, che dice che Brinded, senza averlo mai conosciuto, gli sembrava molto nervoso e aveva fretta di chiudere il *resolution agreement*, e poi toccherò anche questo punto. Quindi se pensate che questo è il compendio complessivo capirete che non è forzatura difensiva dire che il ruolo di Brinded è stato limitato ed è assolutamente mappabile in maniera certa e non come è stato fatto, a mio parere, in discussione dalla Pubblica Accusa. Si tratta di un signore che evidentemente ha compiti strategici, se sta in cima a un gruppo come quello che vi ho descritto, e che sostanzialmente tiene aggiornati i suoi parigrado degli eventuali progressi sul *resolution agreement*. Queste sono sostanzialmente le due funzioni, vedrete anche voi, come vi ho già detto, quanto poi siano istituzionali anche le interazioni con Robinson. Si tratta di queste *briefing notes* che vengono adoperate per informare Brinded dei temi che devono essere discussi, quindi non come dice il Pubblico Ministero delle istruzioni, perché veramente travestire briefing da istruzione non fa... la trovo veramente una forzatura, tutti noi... addirittura c'è l'italiano orrendo briffare, per dire che si informa il collega di come vanno le cose. Quindi veramente... E a questo punto se non è una forzatura dire che possiamo mapparlo questo ruolo, però vi offro anche tre e-mail, si potrà pensare che sono quelle che mi fanno comodo. Mettetele a confronto pure col resto del materiale, io qua, su questo aspetto, veramente un pochino a piè fermo la Pubblica Accusa, ci sono tre e-mail che rendono molto chiaro che Brinded viene informato dalla macchina che ho descritto, sotto di lui, viene informato di sviluppi importantissimi. Ma questo... non voglio dire con questo che Brinded non abbia capito che cosa volevano dire queste informative, ma è per darvi... veramente farvi toccare, se posso, con mano qual è l'esatta collocazione di questo signore. Il 7 febbraio 2010 abbiamo un'e-mail con la quale Pickard, che è la predecessora di Craig, lo informa che 245 si sta muovendo apparentemente ancora, RDS 400. Nel luglio 2010, RDS 577, viene informato che Brinded... che il Presidente ha dato a Malabu di nuovo la conferma, ha fornito la

conferma del 100 per cento di *owner*, di proprietà di OPL 245. E addirittura viene a sapere da altri, Brinded, PM2-68, che l'offerta a novembre del 2010 è stata rifiutata, come sapete, a Etete non bastano quei danari. Non c'è altro nel compendio dibattimentale per quanto riguarda questo settore. È stato anche chiarito dai testi che la riportistica a parole, le telefonate, sono trimestrali tra Brinded e Craig, e Brinded e Ruddock, e riguardano moltissimi argomenti. Confermano i testi di non avere mai fissato una *call*, come si dice, su questa singola questione. Questo proprio per cercare di ricostruire, quando parlo di mancanza di segnali d'allarme, per dirvi quali sono i fatti processuali dibattimentali che mi sembra confermino questa affermazione. È proprio Craig che dice che non si ricorda una discussione singola su questo argomento. È un fatto che Brinded non partecipa a nessuna riunione sul territorio. È un fatto che i testi Zappalà e Ranco dicono di non aver mai incontrato Brinded, sono i due negoziatori di Eni. Ma mi interessa non per prendere le distanze dal *resolution agreement*, che Brinded rivendica, ma per dirvi quali sono i canali alternativi che potevano essere investigati prima di finire a processo o almeno durante il processo, nel quale sono piovute informazioni cartacee fino a 2 settimane fa, e non è stato fatto. Ma se abbiamo questa situazione di limitato coinvolgimento di Brinded... io direi più che limitato, mi piace più dire qualitativo-selettivo. Il Teste Craig dice, per esempio, "secondo me 245, a me che sono responsabile di tutta l'Africa subsahariana, non stava nelle prime dieci posizioni". Se vedete la testimonianza di Craig, dieci posizioni da trattare, "dieci temi che avevo in Nigeria". Il Teste Ruddock dice a un certo punto, che sta sopra, vi ricordate, *upstream international*, dice a un certo punto "A me non risultava nemmeno nelle prime venti". Facciamo anche che esagerino, come volete voi. Ma è un fatto che dal punto di vista dell'esborso di nuova finanza per Brinded, parliamo di una decisione che riguarda 85 milioni, vi ricordate che c'è un momento nel quale il piatto piange perché Etete non è soddisfatto. 85 milioni per un signore che sposta miliardi in spese... in conto capitale o in spese operative. E abbiamo anche che non è vero, come dice il Pubblico Ministero, che OPL 245 è di importanza vitale per Shell. Pensate, vi abbiamo allegato un documento nel quale si vede che Shell nemmeno presenta agli investitori istituzionali OPL 245 come giacimento che può aumentare la produzione, nello stesso documento nel quale si annuncia agli investitori che la produzione di petrolio salirà del 25 per cento. Lo trovate, è un documento che si chiama *investor handbook*. Quindi le questioni che forse, sì, arrivano a un signore come Brinded, sono sicuramente *in primis* le questioni di sicurezza, e poi vedremo anche quale altra questione, quando iniziamo a parlare un po' più da vicino dell'arbitrato. Infine permettetemi, visto che sto completando la mappatura di Malcolm Brinded, di dirvi che se è vero quello che dice il

Pubblico Ministero, dobbiamo usare tutto, tutto quello che c'è, raccogliete voi i pezzettini della pistola che io non sono riuscito a mettere in piedi, che stanno sparsi per il pavimento. Allora raccogliamo anche però i pezzettini che possono riguardare il movente, l'attitudine, di Brinded su questa particolare questione 245. Stiamo parlando di un signore per il quale nemmeno la Pubblica Accusa ipotizza il cosiddetto cavallo di ritorno o *kickback*. Non ci sono retrocessioni, nemmeno la Pubblica Accusa nel cercare di dare l'interpretazione a lei più confacente riguardo l'appunto di Granier-Deferre arriva a dire che Brinded fa parte dei soggetti che ricevono il *kickback*. Un signore che non avrà scatti, né bonus... né scatti di carriera, né bonus, dalla chiusura di 245, lo dice Craig, su espressa mia domanda, e che quindi questo innaturale interesse forse sta nella mente di chi lo guarda, o forse è semplicemente un forte interesse per cercare di evitare le conseguenze dell'arbitrato. È questo il punto su cui vi ruberò ancora qualche minuto tra poco. Però allora se dobbiamo usare tutto, usiamo anche queste di suggestioni per dirvi, movente di Brinded, che se ne va in pensione tre mesi dopo. Ci avviciniamo sempre di più, spero, con un certo ordine, al ruolo un po' più ravvicinato di Brinded rispetto a 245. Voi sapete che a un certo punto gira un documento che si chiama PSC, non... ve lo spiega benissimo Ten Brink, io veramente sarei in imbarazzo... so che sapete che cos'è, nel quale documento c'è scritto "guarda che...", diciamo è il documento che Brinded vede, è l'unica cosa che vede sopra questa massa di e-mail e di documentazione locale nigeriana. Sta all'Aia. "Guarda che il governo è *kean to settle*, ha voglia di chiudere". A questo punto Craig insiste, il 26 febbraio 2010 e gli dice "Malcolm, guarda che c'è una *limited window*, c'è una piccola finestra, prendiamola". Ma che cosa mi interessa far notare particolarmente della PCN? Bene, nella PCN, e poi anche nella GIP, sono raccolte le sintesi dei supporti funzionali. Nel senso che il lettore ha l'impressione, io ritengo anche la consapevolezza che sia stata riempita bene questa PCN, che tanto i temi *anti-money laundering* che i temi anticorruzione siano stati smarcati dai due soggetti che fanno questo nell'organigramma di Shell, che sono, come ho detto prima, Ruddock e Wetselaar. Il supporto funzionale, si chiama, dentro questa organizzazione, e vi ho detto che assicura sostanzialmente al lettore che non deve rifare, non deve andare lungo la pratica ancora. Una cosa direi molto sensata. E questo non è casuale, la PCN è costruita per identificare i rischi. Questo, ripeto, ve lo spiega bene ancora Ten Brink. Quindi uno che legge trova Craig, l'*originator*, come si chiama in gergo colui che propone l'operazione, e trova che tutti quelli che dovevano alzare una mano lo hanno fatto. E in più Brinded, visto che si va a chiudere un arbitrato che era stato iniziato con l'assenso di Voser e Henry e Es (fonetico), che sono tre signori molto importanti sopra di lui, ritorna da loro dicendogli "Guardate che io chiudo un tema...",

che non è un tema degli 85 milioni, è un tema reputazionale, forte, “non litigheremo più con uno Stato molto importante nella nostra politica societaria”, rispetto al quale un litigio offre un segnale pessimo, sia allo Stato stesso che agli investitori, ma anche su questo ho un po’ più di materiale preciso più avanti nella mia discussione. Quindi la PCN è rassicurante, contiene tra l’altro anche la menzione di un lavoro di uno studio legale proprio sul tema della *due diligence*, famosa su Malabu, un lavoro che è incorso, ma che è presidiato. Cioè il... come dicono gli inglesi, il *take away*, le impressioni generali di chi legge, che siano presidiati questi rischi. E lo stesso noi troviamo nella GIP, quindi risparmio anche qua tantissimo. La GIP nella sezione 5 ha una frase chiave, si scrive e si legge, dal punto di vista di Brinded, “il *controller*, il *tax*, il *treasure* (fonetico), il *commercial* e la funzione legale, tutti i supporti di queste funzioni sono stati ottenuti”. Punto. Non c’è “se”, “ma”, “forse”. E diciamo che questo si ripete, sempre con intervento dei superiori di Brinded, Voser e Henry, per via dell’arbitrato del tema reputazionale, anche nella GIP del gennaio 2011, che è molto importante perché sapete che è la prima che contiene la nuova struttura trilaterale. Quindi in tre momenti noi abbiamo un documento che dal punto di vista da un signore che sta all’Aia e che si fa 200 voli all’anno, non offre problematicità. C’è un’altra azione che Brinded fa oltre a revisionare, a fare propri evidentemente i contenuti di questi tre documenti di cui vi ho parlato, che è interagire con Descalzi. Dice il Pubblico Ministero “Ma cosa fai? Questo lo metto nel capo d’imputazione? Vi state accordando?”. Io su questo ho veramente modo di risparmiare parecchio del vostro tempo se non può Brinded discutere col suo omologo, forse non tecnicamente, nel senso che Shell è grande 4 o 5 volte Eni, ma diciamo con quello che fa il suo stesso lavoro in Eni, di temi come “cosa sta facendo il Governo nigeriano, riusciamo a chiudere?”, questo accade specialmente il 9 e 19 ottobre, il tutto usando un *briefing note* che gli viene data dai suoi uffici. Quindi queste non sono conversazioni sotto il cavalcavia dell’autostrada - perdonatemi, visto che sono nato professionalmente in Mani Pulite, faccio citazioni storiche -, sono incontri che sono tutti strutturati all’interno di un *briefing note*. E addirittura Brinded il 21 aprile 2010, nel riferire gli esiti dei suoi primi contatti dice “Sono stato molto onesto”, RDS 522, “sono stato *very frank* con... molto diretto con Descalzi, ma non gli ho dato l’impressione che in questo momento noi potremmo cedere 50”. Guardate come, sì, ci sia l’amicizia con Descalzi, ma ci sia anche la tutela degli interessi *tout court* di Shell. E a questo punto dice Craig, spiega bene la ragione di questi contatti, vi era a livello operativo un’*impasse* con Eni, perché c’era da rilanciare in quanto Etete non era soddisfatto e bisognava mettere insieme una nuova offerta. Tra l’altro quando Robinson, che effettivamente è la persona che dà il materiale a Brinded per reggere queste *call*,

dove altrimenti lui partirebbe sostanzialmente da zero, diciamo è proprio uno scambio nel quale bisogna istruire Brinded a reggere questa telefonata in maniera da far capire che si vorrebbe andare nella stessa direzione ed evitare le conseguenze di questo arbitrato, questa è l'urgenza Shell. Il 30 marzo 2011 poi vi è l'ultimo contatto che il Pubblico Ministero, anche in questo caso fa un po' proprio, e dice "Ma non vedete? Brinded innaturale, il 30 marzo, a poche settimane dalla firma è di nuovo lì". Ma io vi chiedo: è questa l'e-mail di due complici? Sono questi i due partecipanti al gruppo transnazionale per commettere corruzione internazionale? Brinded gli dice "Claudio, non c'è più tempo, guarda che io ti mollo, vado con i cinesi. Mi prendo degli altri. Non posso arrivare al punto di vincere l'arbitrato" perché di questo si sta parlando, glielo hanno detto in tutte le salse i legali che seguono l'arbitrato, "e non mi posso permettere di andare a eseguire, a pignorare i beni a FGN". Sono con una certa, spero, speditezza arrivato a un tema che riguarda Malabu ed Etete. È chiaro, da Ruddock, che Brinded sa, ha ben presente che c'è una situazione di controversia ormai in tutte le sedi con Etete, e che Etete non si può scegliere come controparte. Io mi limito a dire questo: altre Difese, probabilmente, dopo di me diranno di più. A me interessa in questo caso l'aspetto soggettivo nel tratto della rappresentazione che si fa Brinded. È una situazione dove non si può scegliere la controparte. E a questo punto perché non si può scegliere? Ma perché è una controparte, vi ho selezionato tre e-mail, sicuramente saranno frutto del mio amore di parte, di tesi, verificherete voi se sono tre e-mail rappresentative o no, nelle quali è reso chiaro a Malcolm che Etete ha il supporto dello Stato nigeriano, ha il supporto politico, perché si tratta del soggetto che volente o nolente è in grado di far passare l'amnistia nelle zone distrutte da questa guerra che oramai è arrivata ad assumere i tratti di una guerra di secessione. Non vi sconto tutto il materiale che c'è sulla differenza tra nord e sud della Nigeria, adesso sinceramente sarebbe un ripetere testi che vi ho messo comunque in note d'udienza. E se questo supporto per l'amnistia è importante, noi lo vediamo, per esempio, nel 13 novembre 2009, RDS 351, "Il Governo è preparato a considerare una posizione più generosa per Etete, in maniera da cercare di averlo dal nostro lato a proposito della situazione del delta e dell'amnistia". RDS 416, 25 febbraio 2010, Pickard che spiega lei dalla Nigeria a Brinded "Guarda che un settlement è *urgently required*, è urgente, ci sono equilibri politici nigeriani, sono state fatte concessioni al nord, ora il Governo sta dirigendo le sue attenzioni al sud. 27 febbraio 2010, di nuovo, è una... in questo caso è Brinded che avverte, sopra di lui, i suoi... diciamo, un gruppo di lavoro che contiene sia il CEO sia il CFO, che poi... poi Ruddock e Wetselaar, e gli dice "Dobbiamo tenere conto del fatto che l'*Acting President*... stanno dando molta importanza all'*amnesty* e al ruolo di Etete". Quindi

queste, mi piace dire, sono i miei contributi fattuali, documentali, che potevano essere disattesi con altri contributi fattuali documentali. Su Malabu sarò ancora più veloce. Malabu dal punto di vista sempre di Brinded, scusate quel po' di egoismo, visto la situazione in cui si trova Brinded. E mi sento di dire questo, documenti alla mano che vi posso poi menzionare, che dal punto di vista di Brinded il Governo nigeriano non ebbe mai a sollevare dubbi sulla legalità dell'assegnazione originaria. Questo, diciamo, lo hanno detto meglio anche altri, hanno citato 5 momenti, io non lo faccio, ce li ho però nel mio lavoro, dove questo è riconfermato. E Brinded non ebbe mai a rappresentarsi un'illegalità originaria di questa assegnazione. Ma vi è di più. Vi è una preoccupazione mai risolta, questo il Teste Ruddock è chiarissimo, addirittura nella vecchia GIP del 2008, che trovate anche questa nel materiale al 293, che non si riesca a capire perché Etete 2 non è o elencato negli *shareholders* o altrimenti menzionato in relazione a Malabu. Sarà una procura, sarà un'agenzia", dice Craig. Dice Ruddock "Facevamo molta fatica a capire il ruolo che avesse". Poi arriva il momento della PCN, dove comunque bisogna cominciare la negoziazione, come dice il nome, e si menziona espressamente che una *law firm* esterna ha condotto a beneficio dell'entità nigeriana questa *due diligence*, e che non sono stati trovati *impediments*, vi cito l'inglese soltanto perché... per fortuna il latino, in questo senso, ci ha messi tutti davanti a una parola forte, evocativa: non ci sono *impediments* a trattare con Malabu. Dice la PCN "Con i supporti funzionali di tutti". 459 RDS. Certo che c'è la causa degli altri azionisti, la causa di Abacha sullo sfondo, ma di nuovo a una funzione come Brinded arriva un solo messaggio. "Malcolm" gli dice a un certo punto il collega Klusener il 22 gennaio 2011, "abbiamo una nuova struttura". Klusener dice a Malcolm "Abbiamo una nuova struttura, ti piacerà. È fatta in maniera che il rischio di *execution* e il rischio capacità comprare bene e avere un titolo che finalmente ponga fine a questa rissa inenarrabile decennale, ce lo dà niente di meno che lo Stato, abbiamo l'assicurazione sovrana, non c'è di più", come abbiamo imparato, penso, in questi mesi anche vedendo che cosa chiedono i mercati stringi stringi. Ecco, è uguale: stringi stringi gli dicono "Ma l'*execution*, questa cosa va bene o no?", "Guarda, ci sono io Presidente della Repubblica, e poi un po' di Ministri, vedi te". E questa e-mail guardate che è interessante. "Malcolm, Ian, voglio attirare la vostra attenzione su un cambiamento". A questo punto dovuto, visto che c'è Sani Abacha che sta facendo una *legal action*, come conseguenza, guardate la chiusura, "*Shell as a consequence*", un altro latinismo, sono fortunato, riesco a tradurlo all'impronta: "ha sviluppato un'*alternative resolution agreement structure*", un'altra struttura da gennaio 2011. Vado, spero sempre con un certo ritmo, a un tema che è stato anche questo usato contro Brinded. "Ma non ti ha

colpito” dice Brinded... dice il Procuratore “Che alla chiusura ci sia tutta questa gente? Il Presidente, il Ministro del Petrolio, l’Attorney General...”. Io non lo so. Qui posso difendermi solo, ancora una volta, con le e-mail, perché il dibattito, anche su questo, sono affermazioni adesso che arrivano così. RDS 285, Pickard che scrive al predecessore a livello... vi ricordate, livello *sub-saharan* di Craig. “Credo Malcolm che sia criticamente assolutamente importante che il Governo sia *fully involved*”. Scusate, questa è un’e-mail di Ruddock che segnala Ann Pickard, è un’e-mail del 2008, ma è giusta la citazione RDS 285. Badate, adesso farà sorridere, ma l’Economist non fa solo l’articolo per cui probabilmente siamo tutti qua, ne fa anche un altro, che vi ho allegato in note di udienza, dove dice che Goodluck Jonathan sta portando una nuova speranza per i nigeriani di trasparenza e democrazia. Cosa facciamo, ci abboniamo all’Economist... e a questo punto io mi fermo anche sulla presenza di queste figure per dire... per citare il Teste Ruddock che dice “La presenza dell’Attorney General non generò assolutamente preoccupazione, anzi l’abbiamo vista come una cosa del tutto appropriata”. Perché? Perché dava la garanzia di *execution*. Vi ho detto che vi erano all’interno del gruppo Shell le procedure corrette di anticorruzione, *anti-money laundering*. Questo è veramente lavoro dell’ente, quindi io me ne sto lontano. Vi dico solo però che dal punto di vista soggettivo è vero, perché spiegato da Ten Brink e non contestato, che il solo dipartimento di finanza in Nigeria aveva 300 persone addette e 30 Avvocati. Questo è il primo livello di scrutinio di un tema anticorruzione. Dopodiché questo tema passa all’esame di Craig e passa poi a Ruddock, che lo trasferisce infine al suo responsabile pari grado di Brinded, quindi, attenzione, li possiamo considerare tutti parte... immagino che qualcuno potrebbe dire “Ma mettiamoli tutti dentro nel gruppo a questo punto e facciamo un bel processo di nuovo”. Ma se non è questo l’atteggiamento allora abbiamo un problema, perché queste sono tutte persone che professionalmente non rilevano un tema tale da bloccare il *resolution agreement*. Non c’è quindi alcun ruolo, nelle procedure, oscuro di Malabu, ma non c’è neanche a voce. Perché l’ho chiesto, ho fatto la mia domandina: “Craig, ma non è che a lato vi dicevate per telefono Malcolm ma come facciamo con Malabu che sono dei delinquenti?”, “No” dice Craig “No, saremmo stati naif, no”. Queste revisioni... non avvengono per caso le tre revisioni delle procedure *anti-money laundering* e ABC, su questo si diffonde un consulente che ha scritto pagine alate dal punto di vista difensivo, veramente qua mi rimetto al lavoro del responsabile 231 e anche Responsabile civile, è il professor Moyer. Tra l’altro aggancia le sue riflessioni a un fatto storicamente accaduto, che era una disavventura di compliance che si chiama Panalpina, molto nota a Brinded perché Brinded prende poi una posizione interna a proposito dell’integrità di gruppo, si dirà,

dal lato dell'Accusa, parole e parole, però siccome poi le fa... Il Professor Moyer è stato così gentile di allegare questi interventi nel suo lavoro, io rinvio veramente a questo. C'è anche un esame del codice di condotta, e quindi questo per dire non erano... non sono state decisioni prese lì per lì queste di dare supporto funzionale in questa particolare situazione. È anche vero che c'è un altro consulente tecnico di parte, che secondo me dice meglio di quanto non direi io, che cosa capisce Brinded sopra ogni cosa del *resolution agreement*, ed è un aspetto che la Procura, anche in questo caso, usa contro, perché dice "Guarda, l'atto contrario ai doveri d'ufficio secondo me sta proprio lì: la clausola di stabilizzazione e le clausole di indennizzo in caso di violazioni della normativa nigeriana". Questo è un punto che Brinded ha molto chiaro, il contesto è volatile, il rischio di vedere disatteso anche un patto scritto è notevolissimo, usa uno strumento che per il professor Cameron è standard. Io dico solo dal punto di vista dell'elemento della rappresentazione di Brinded, ditemi se si trova mai una disputa, in queste 550 e-mail, sulla legittimità o sulla, addirittura, illiceità della clausola di stabilizzazione, se non credete a Cameron. Vi è poi un altro aspetto che viene ritorto contro Brinded, dice la Procura "Ma non ti sei accorto che depredi la Nigeria? La depredi, gli porti via i soldi per gli ospedali". Su questo tema dei vantaggi farò una sola illustrazione a proposito di un'e-mail particolare, è una di quei cavalli di battaglia, se posso così esprimermi, della Procura, 25 marzo 2010, tra un minuto, e quindi qua faccio... è un rinvio proprio sistemico che voglio fare per evitare confusione. Cioè so che debbo parlare dei benefici economici e reputazionali del *resolution agreement*, fatemi parlare a proposito di un'e-mail che viene cavalcata a lungo dalla Procura. Lasciatemi dire che Ruddock spiega bene, a proposito del *resolution agreement*, quali sono i tre elementi che Brinded trova vantaggiosi, giusti, onesti per Shell e per FGN. Beh, innanzitutto l'ho detto, ho fatto qualche accenno, adesso prometto lo ritocco ma non ne parlo più, vi è un tema di porre fine al procedimento arbitrale che, secondo tutti gli osservatori tecnici, sta portando sostanzialmente Shell a pignorare beni sovrani, e Brinded non lo vuole. Non lo vuole neanche il Governo, che dice che è una questione di imbarazzo, fortissima, lo riferisce a Ruddock. Quindi questo è il tema principale della fretta di Brinded. Abbiamo poi nell'interesse di FGN un superamento di un'impasse molto grave, perché gli investitori istituzionali fanno i loro conti, dove vedono che un paese non fa sviluppare un investimento come questo in acque profonde, che ha avuto già un esborso e ne avrà anche altro, questi investitori istituzionali internazionali prendono poi le misure allo Stato e lo mollano. E poi c'è l'interesse di Malabu a un'adeguata compensazione economica. È evidente che siamo nel momento in cui finalmente riusciamo a liberarci di Etete. Queste sono le tre cose che Brinded ha chiaro

e che presidiano le negoziazioni, alle quali lui non partecipa, non è membro del *deal team*, ma non importa, sono le direttive che si vedono dalle e-mail. L'accusa ha preso, a proposito della fase degli elementi più direttamente attribuibili a Brinded, ha preso, come vi ho detto all'inizio, 7 e-mail sostanzialmente, sono 8 ma di una ho già parlato. Io le tratterò, vi assicuro, brevissimamente. Conto di... sto viaggiando cercando di rispettare anche i colleghi che mi seguono in questa giornata, e anche di rispettare l'invito più volte fatto dal Tribunale a scrivere più che a parlare. Però se il Tribunale non ha controindicazioni l'affronterei già queste e-mail, così non perdiamo tempo. Signori Giudici, entriamo a parlare di RDS 246, 8 novembre 2007. Qua dice il Pubblico Ministero "Guarda che qua Brinded riceve un'e-mail con allegato un pezzo, un articolo di giornale nigeriano nel quale si dice che Etete ha subito una multa da 440 mila dollari in Francia per fatti risalenti ai primi anni '90, ma comunque è un poco di buono". Allora io qua non ho una vera risposta, nel senso che è chiaro che c'è questo problema, lo sa Ruddock che dice nel suo interrogatorio "andammo avanti con la nostra *due diligence* per cercare di capire se questo era di ostacolo. Il Governo nigeriano insisteva dicendoci che dovevamo negoziare con lui, con Etete". Ma dico, solo dal punto di vista soggettivo di Brinded, è possibile che da un fatto che gli venne riferito nel 2007 lui si era fatto, di eventualmente, violazione antiriciclaggio... lui si rappresenti uno specifico accordo, come deve rappresentarsi secondo tutte le sentenze in materia di dolo del nostro sistema. Se voi trovate questo legame tra un'e-mail di 3 anni prima, che parla delle disavventure di un signore che non sarà altro che una controparte poi al resolution agreement, e la necessità di Malcolm di attivarsi, ditemelo perché io non riesco a vedere questo legame. È lì questa e-mail, e alla fine della vicenda contrattuale per Brinded c'è solo una cosa, c'è la presenza del Governo della massima autorità di garanzia per quanto riguarda la capacità a contrarre di questo signore. Quindi tutti i temi di onorabilità sono assorbiti da questa presenza. Passiamo ora all'e-mail RDS 283, 24 giugno 2008. Qui c'è la Pickard che, forse vi ricordate, riferisce che un signore, un alto manager dell'ente petroli nigeriano, Barkindo, si è fatto vivo e si lamenta che il Ministro del petrolio Ajumogobia abbia voglia di giocare un ruolo, sia una presenza ingombrante, si sia messo di mezzo, possiamo tradurlo come volete, anche peggio. Ma anche su questo punto la Pickard che riferisce una sensazione di Barkindo rispetto a un Ministro del Petrolio che non sarà quello del *resolution agreement*. Ma come può avvelenare tutte le azioni successive in senso penalistico? E non ho altro da aggiungere su questa e-mail, nel senso che qui veramente o ci intendiamo su che cos'è rappresentazione del fatto tipico consapevole, o no. Terza e-mail, RDS 474, 25 marzo 2010. Questa è importante perché il signor Procuratore dice "Guarda che qua Brinded si compiace del fatto che FGN perde 800

milioni”, quindi qui dice “Questo è un fatto gravissimo, la consapevolezza è chiarissima che quello che stavano facendo avrebbe procurato danni alla Repubblica Nigeriana”. E Robinson, per la verità, che partecipa a questa striscia di e-mail, ma a Brinded la inoltra, quindi la fa propria, la legge. Dice però anche Robinson, se si legge tutta l’e-mail, “Si potrebbe realizzare questa perdita, ma questo è effettivamente il risultato del loro vecchio accordo del 2006”, cioè vi ricordate... io non l’ho fatta la cronologia perché so che ne abbiamo, credo, tutti fin qua. Ma è ben possibile che si possa dire che un’e-mail, che si riferisce a uno schema negoziale che è del marzo 2010, quindi un anno prima di quello definitivo, quindi nemmeno allo schema che sarà, e che cita i danni generati da quell’altro accordo, diventi l’istinto predatorio di Brinded? Quando sappiamo tutti, ve lo hanno detto... sono parecchie discussioni oramai che vi hanno puntualizzato, “Guarda che poi nello schema intervengono i *back-in rights*”. Abbiamo discusso, ci siamo messi a fare le frazioni in diretta con il signor Procuratore, ci siamo poi accorti che questo ingresso era ulteriore rispetto a questo vantaggio dei *back-in rights*, e ulteriore rispetto a quanto guadagni il Governo nigeriano con la tassazione se il blocco riparte, e con l’incasso finale del *signature bonus*. Per non parlare dei benefici reputazionali, perché abbiamo la possibilità, dal punto di vista del Governo nigeriano, di disincagliare un importante progetto *deep water*. L’ho già detto, segnalare quello che loro vivono con un pregiudizievole affronto, cito una e-mail, anche qua. Quindi finisce l’arbitrato, tra l’altro, e non sto a ripetere i benefici che Brinded vede in questo. Finisce l’imbarazzo, l’altra parola che viene adoperata, l’altro termine che viene attribuito all’FGN a proposito di questa situazione. Ma fatemi stare 20 secondi su benefici economici, probabilmente Brinded non li aveva chiari così alla lettera, per vederli bene scritto bisogna andare al primo lavoro di BRG, del nostro consulente, che so che il Tribunale ha letto perché ricordo bene le domande in contro esame al Teste Quaglione e dalla tabella 34 di questo primo lavoro. E poi c’è, secondo me molto importante, pagina 12 del lavoro supplementare, quando BRG risponde alle domande del Tribunale. E quindi non mi avventuro, queste sono due pagine cardine, a mio parere. Però vi dico che almeno questo va riconosciuto a Brinded, avere colto la direzione complessiva economica che prendeva il *resolution agreement* con 4,5 miliardi di incassi diretti, il cosiddetto *oil revenue*. Un *cash flow* nel periodo di vita dei 25 anni che viene stimato in 34 miliardi. E soprattutto il subentro di FGN al 61 per cento. vi ricordate, ci siamo messi a fare i calcoli, a un certo punto c’era una domanda del Procuratore, poi ci siamo capiti. 61 per cento dello *share capital* dell’iniziativa. Un’iniziativa, che come dicono i tecnici, era derischiata a quel punto, cioè non c’era più il problema di cosa troviamo sotto (troviamo la bolla di gas, non troviamo niente, stiamo andando giù a spendere soldi tutti

questi chilometri in profondità e magari c'è il bidone). Era un subentro *derisked*. Stiamo mantenendo un... penso, mi faccio i complimenti da solo, un certo buon ritmo, signor Presidente, e siamo a RDS 22 aprile 2010. Qui è stato usato in questi due modi contro Brinded. “Guarda Brinded, qui si parla dei *challenges*, sfidante, la posizione di Malabu, allora se è sfidante che fai? Ti stai mettendo con un delinquente”, e poi il secondo appunto “Ma perché Brinded, tu dici ‘Claudio *is very close*’, Claudio Descalzi è vicino al Presidente?”. Io a parte, scusate un punto minore, “ma come mai c'è scritto che ‘*not to be forward*’”, non dev'essere inoltrato. Io questo primo punto veramente non lo commento, cioè siamo in... sono documenti aziendali che non devono circolare. C'è Malabu che viene... o Etete che vengono informati, ci sono vari agenti, non si vuole che circoli. Ma perché? Perché siamo a un punto in cui le parti hanno chiaro, Eni e Shell, che Etete continua a presentare sia rischi di (inc.) perché c'è la causa di Abacha, quindi comprenderemo bene da questo signore qua? Poi ci sono i prezzi realistici. E in rispetto a questi problemi dice Craig “Era sembrato che, visto che Claudio era stimato dal Presidente, potesse far arrivare una presentazione, la nostra voce”. Ma io mi chiedo ma se togliamo... se incriminiamo questo genere di aspettativa poi, perché lì è una speranza che Brinded ha che Claudio sia... vuol dire fare torto veramente al mondo normale, degli affari, degli esseri umani. Tra l'altro, su questo, Brinded dice in fono all'e-mail, se si leggeva tutta, “gli ho spiegato a Claudio che noi siamo interessati a raggiungere un farveliu (fonetico) su questo accordo che stiamo facendo, e abbiamo tutta la volontà di perseguire Eni *legalness*”, pensate, Brinded trova modo di dire anche *legalness*. Eppure, sta predando la Nigeria. RDS 577, ci siamo quasi, *back channel* è l'e-mail. Qui c'è stata una disputa dizionari di traduzione alla mano, è venuto fuori che vuol dire non diretti o pubblici. L'uso degli sherpa, si fa quello che si può per evitare di chiudere la persona più *senior* su una questione, ma cercare di formarlo, cercare di evitare quello che gli americani dicono “Se vuoi una risposta veloce è no”. E tra l'altro, anche qui, lo capisco che non venga citata da chi chiede la prigione per Brinded, però Brinded l'iniziale suggerimento che dà, siamo, vi ricordate, in un momento in cui l'impatto è stato devastante perché sostanzialmente vi è stata la riconferma della licenza, e quindi la persona, tra l'altro, che doveva essere amica nostra, la Diezani, invece ci dà una tranvata qua, e dice il povero Brinded, perché a questo punto mi fa dire questo, “Protestiamo col Presidente, protestiamo con l'ambasciatore”, scrive, il collega gli dice “Ma senti, prima di andare a litigare, perché poi quando hai litigato ti sei tolto la soddisfazione di dirgliene quattro ma non facciamo più n metro, vediamo se c'è modo con i funzionari di spiegare dove siamo... che siamo molto delusi, ci hai portato via il nostro titolo”. E sono arrivato, signori Giudici, al *brief political contribution* RDS 578, 22 agosto 2010,

vi ricordate il famoso *in country view*. Altre difese hanno fatto notare che potremmo neanche commentarlo a mente dell'articolo 194 del codice di procedura, sono voci. Però qui il Pubblico Ministero dice "Lo sanno bene", quindi non è una *country view*, fa questo collegamento "lo sanno i rappresentanti di Shell, lo sanno bene i rappresentanti di Eni". I rappresentanti, non... stiamo pigliando tutti una... siamo in comitiva qua, in questo caso. E poi che cosa devono sapere? L'aspetto su cui chiaramente fa leva di più il Pubblico Ministero, l'inglese suona "*proceeds that Malabu will receive and political contribution that we'll flow as a consequence*". Io qua ho il mio Teste Craig, sarà incolore, che dice "questi... i riferimenti riguardano un supporto politico legittimo che riguarda l'area del sud Nigeria e le implicazioni politiche che ha in quel momento per la presidenza", quindi il tema dell'ammnistia. Non so cos'altro hanno gli altri, i miei contraddittori, io il Teste ce l'ho, ho anche Ruddock, sarà incolore anche lui, che dice, stiamo parlando di un problema che riguarda gli Stati del sud, "Questa è la piattaforma molto importante per l'ammnistia, deporre le armi, smetterla di generare migliaia di morti l'anno". E vorrei chiudere su questa e-mail con un altro documento che non a caso non viene usato dai miei contraddittori. Questo è RDS 582, 586 e in parte 584. Robinson che, questa volta nel dare il resoconto a chi lo legge sulla *country view*, aggiunge "Rinforzata dai commenti di Eni", che qui, sì, c'è stato anche l'input di Eni. E l'e-mail suona così "Il Presidente *wants to see this resolved asap*", acronimo per *as soon as possible*, al più presto. E poi prosegue Robinson, nel riferire questo punto di vista, che addirittura è congiunto, quindi Eni, funzionari del Governo, "*wants the production*", vuole la produzione, lo vuole sbloccare, è stato tutto fermo dal 1998 al 2000. Era un "*normal commercial issue*", dice Robinson nello spiegare agli altri. Arrivo, Presidente, all'ultima e-mail, poi sarò molto più veloce, qui ho dovuto, a mio parere, dilungarmi un po' di più, è l'e-mail dell'equazione. Vi ricordate tutto, la X è l'Eni che sta mettendo gli 800, poi c'è il *signature bonus*, poi ci saremmo noi, la Y, e poi c'è la Z, che è il punto focale per la Procura, "Ma cosa vuol dire *players in Abuja*?". La Procura dopo due anni di dibattimento se lo chiede, io ho un signore che è venuto qua, Craig, che dice "Abuja è il nostro modo normale di riferirci al Governo. Il Governo nigeriano aveva un interesse a vedere risolta questa controversia e aveva questo interesse da molti anni". Tra l'altro è, secondo la Procura, una formula della tangente, perché dice "Guardate che non c'è altro in questa e-mail se non questo patto scellerato". Io faccio notare che ci sono gli allegati a questo *brief*, RDS 609, 610, sono tutte analisi tecniche che spiegano perché si arriva a questa equazione. Quindi io dico se non c'è altro non c'è altro, ma se c'è altro misuriamoci sul documento così com'è. E quindi accettabile per i *players* di Abuja ha questo significato, precisamente non deludere, non sfavorire le *indigenous company*,

che è considerata politicamente rilevante e importante in un'azione del Governo che tende a non andare contro in maniera iniqua a Malabu. “Non voleva fare pressione su Malabu” dice il Teste Ruddock “il Governo, affinché accettasse un'offerta che fosse ingiusta, iniqua”. E vi lascio anche su questa e-mail con un documento successivo, che è interessante, primo ottobre 2010, RDS 613, perché qua curiosamente, se volete curiosamente, vista la situazione in cui ci troviamo di dare spiegazioni a una frase che non avrebbe, a mio parere, particolari spigoli, abbiamo una più estesa descrizione della variabile della quale si compone questa equazione. *Acceptable price* per Malabu diventa il prezzo al quale venderebbe il blocco ed entrerebbe nel *resolution agreement*, con finalmente un titolo legittimo, clear, più che legittimo chiaro, che il blocco verrà gestito 50 e 50. E ancora, questa e-mail prosegue con... o meglio, trovate un commento a questa e-mail in RDS 674 interessante, dove in un sintetico report predisposto da Robinson si legge “FGN pensa che l'offerta sia *fair*”. Quindi il Governo pensa che a queste condizioni finalmente è salvato anche l'aspetto politico. Quindi io non ho altro da aggiungere su questa e-mail, mi verrebbe da dire: veramente si pensa che un'organizzazione di questo tipo scrive una formula criminale in un documento che viene visto nel contatto da cento persone? Perché che qui stiamo parlando di una cosa che vedono anche i *junior*, i collaboratori di tutti, a cominciare dalla Nigeria. Non lo so, non... mi sembra persino curioso ipotizzarlo. Signori del Tribunale, io posso andare ancora avanti, se per voi va bene, perché a questo punto sono secondo me a mezz'ora dalla...

PRESIDENTE - Sì, facciamo la pausa, al termine del suo intervento facciamo la pausa.

DIFESA, AVV. CALLERI - Perfetto. Io volevo interessarvi su un tema che ho chiamato “la prova di resistenza”, e cioè ho provato ad assumere, per mera dialettica, per un momento, che effettivamente Brinded fosse al corrente di ulteriori successive distribuzioni, per dirvi che anche così mancherebbe la prova della rappresentazione in capo a Brinded del *pactum sceleris*. E guardate che questo varrebbe sia per le ulteriori distribuzioni che fossero quindi il famoso fiume di denaro che promana poi nel tenore di vita, in tutto quello che combina Etete, ma anche per il caso che andassimo a ipotizzare accordi risalenti nel tempo, come sembra fare la Procura. Per questo dico e affermo che senza la necessaria rappresentazione di questo specifico accordo, rimangono tutte neutre penalisticamente queste eventuali speculazioni e suggestioni, sia con le ulteriori distribuzioni, sia in relazioni a patti precedenti ai quali evidentemente Brinded non abbia partecipato come sembra il caso, visto che parliamo addirittura di 1998. Questa è la mia prova di resistenza, giurisprudenza alla mano, che vi risparmio. E una parola anche sul dolo eventuale, perché a un certo punto nella discussione il Pubblico

Ministero lo evoca. Io sono forse troppo zelante, però non lascio cadere... so che il mio contraddittore non è il Pubblico Ministero, è il fascicolo. È il fascicolo, che io mi sto rivolgendo al fascicolo del dibattimento. E quindi può essere più o meno fortunata una certa esposizione, ma il tema c'è. Io dico sul dolo eventuale hanno detto tutto le Sezioni Unite, che abbiamo citato tutti, Thyssen e dintorni. Mi piace dire che non è un dolo minore, specialmente nel tratto della rappresentazione è piena la necessità che il fatto tipico sia consapevolmente rappresentato nella mente dell'agente. E questo dico perché non si trova mai neanche il tentativo di attribuire a Brinded una rappresentazione del fatto specifico che avrebbe generato questa violazione, questo *pactum sceleris*. Quindi la sensazione a un certo punto che quando il Pubblico Ministero dice "Ma qui si è concretizzato un rischio", forse si voglia riferire a un preteso, a un rimprovero su un preteso mal Governo dei rischi, scivolando così però in temi di colpa. Non discuto qua la coesistenza tra dolo eventuale e dolo specifico, c'è del materiale però piuttosto interessante, perché non dimenticatevi che il dolo specifico della norma attiva, che allora era in vigore, prevedeva il fine di ottenere o mantenere un'attività economica e finanziaria. Quindi ci sono pagine alate su questa possibile coesistenza rispetto a quel dolo specifico. Tocco un minuto il concorso per dirvi che ho avuto anche qua l'impressione non solo che non ci sia nessun elemento nel fascicolo del dibattimento, ma mi sembra che sia sfuggito che era necessario ricostruire nel dibattimento le circostanze di fatto che costituiscono la realizzazione concreta della figura giuridica. Non quindi nella partecipazione al fatto storico, dice il grande professor Mantovani, ma la realizzazione concreta, dice il professor Pedrazzi che mi piace citare. E questo non si ritrova in nessun elemento che nemmeno viene posto come illazione dal Pubblico Ministero. Fateci caso. Non riusciamo mai a sentire neanche espresso il tema del contributo. Lo stesso deficit proprio di intellegibilità, passo ora al tema della transnazionalità, lo ritrovo in queste parole. Guardate... pensate a quanto importante l'aggravante, a effetto speciale qui, non vi sto a elencare gli effetti che ha sostanziali e processuali. Dice il Pubblico Ministero "Non dirò nulla se non la rituale, crediamo di avere esposto gli elementi di fatto, quantomeno l'asse delle spie, è proprio un gruppo transnazionale e bene organizzato". Io dichiaro qui, davanti a questo, che Brinded non solo è estraneo ai presunti gruppi criminali così come identificati nello stesso capo d'imputazione, ma non ha mai avuto contatto con i membri di tali presunti gruppi criminali, e non ha mai avuto consapevolezza della presenza di qualsivoglia gruppo criminale. E quindi, signori Giudici, l'addebito è sulla presenza all'interno di un fatto commesso in più nazioni. Però le sentenze sul punto erano chiare, si richiedeva un *quid pluris* rispetto al concorso, meno dell'associazione a delinquere, ma c'era un Teste, da

superare non lo so ma almeno da esplicitare in una discussione di questo livello. Sulla confisca non voglio neanche discutere per scaramanzia, però trovate una sezione, se doveste mai essere interessati a questo argomento, nella nostra nota d'udienza che discute in relazione evidentemente alla sentenza Fisia del 2008, la totale mancanza di anche solo definizione di una somma attribuibile a Brinded. Per non dire che c'è anche una duplicazione perché viene chiesto una volta agli enti tutti raggruppati in una famiglia, e una volta tutti gli Imputati. Quindi qui c'è anche materia a proposito della... non so se vi ricordate il Tribunale di Milano sui derivati che vi fu anche lì una richiesta di quadruplicazione della confisca, del profitto 231 che fu bocciata. Signori del Tribunale, io concludo. Penso di avervi dato gli elementi per dire che Brinded non ha nessuna ragione per pensare che l'assegnazione a Malabu sia illegale, non ha ricevuto segnali d'allarme diversi da segnalazioni (inc.) documentali. È intervenuto in due momenti particolari, che sono quelli che vi ho descritto e l'approvazione in quei due documenti di sintesi e la telefonata a Descalzi per dirgli "Non mi costringere a eseguire l'arbitrato". Ha fatto affidamento ragionevole sui controlli anticorruzione e *anti-money laundering* portati avanti da due persone che stimava da anni, con un curriculum che vedrete nelle note di udienza. Non è parte di un gruppo transnazionale, qualunque cosa abbia voluto dire la Procura con questo. Aveva ogni ragione di ritenere che il *resolution agreement* fosse legittimo e corretto e portasse dei benefici a FGN. È quindi in questo modo che io spero di restituirvi la figura di un uomo che è stato premiato, lo so che la cosa fa sorridere, ma nella sua vita proprio per meriti in materia di integrità aziendale, dalla Regina, dal Primo Ministro britannico. Questo volevo dirlo perché se tutto conta, anche questo conta. Vi ringrazio, chiedo l'assoluzione con la formula più ampia che il Tribunale riterrà.

Si dispone una breve sospensione dell'udienza.

Il Tribunale rientra in aula di udienza e si procede come di seguito.

Arringa della Difesa, Avv. Bianchi

DIFESA, AVV. BIANCHI - Grazie Presidente, signori del Tribunale, signor Pubblico Ministero, prendo quindi la parola in Difesa del signor Guy Colegate e del signor John Copleston, e vorrei partire con alcune osservazioni del tutto preliminari. Cercherò accuratamente di non ripetere alcuno degli argomenti svolti così bene dall'Avvocato Calleri che mi ha preceduto, e faccio fin d'ora affidamento sugli argomenti di diritto che verranno svolti in particolare dai difensori ex 231 e dai difensori dei Responsabili Civili di Shell.

Sottoporro al Tribunale, sottopongo al Tribunale alcuni documenti ai quali farò riferimento per una verifica, se il Tribunale lo riterrà di qualche utilità, e mi riservo il deposito di una memoria integrativa, magari dopo aver letto quella del signor Pubblico Ministero. Ci sono degli aspetti che differenziano la posizione dei miei assistiti, il signor Colegate fino al novembre del 2007 ricopriva la carica di *Regional Security Advisor West Africa*, quale dipendente della società Shell International Limited. E in questo ruolo si occupava della sicurezza degli *asset* e delle persone fisiche che lavoravano per il gruppo Shell con particolare riferimento alla regione del delta, dove i pericoli di rapimenti e di uccisioni erano effettivi. Successivamente si occupava della ricerca di informazioni di natura commerciale in varie, non solo ovviamente per OPL, ma in varie parti, tutte di interesse del mondo, tutte in interesse di Shell, ricerche in Russia, in Iraq, in Tanzania e altro. Il signor Copleston, da parte sua, entrava nel gruppo Shell solo nel maggio 2008, e vi entrava su espressa richiesta dell'allora *executive vice president* per la regione subsahariana Ann Pickard, in particolare per la conoscenza molto approfondita che il signor Copleston ha, aveva e ha tuttora, della parte nord del Paese. E lì in qualità di advisor si occupava per Shell, ovviamente non solo per OPL 245, ma anche di altre tematiche di interesse, come, prima di tutto, la Petroleum Industry Bill PIB, oltre a un progetto di rinnovo delle licenze definito *shale of water* (fonetico). Ulteriori differenze erano che il signor Colegate era di base operativa a Londra, e poi girava un po' in Olanda e in altre parti del mondo, e nessuno riportava a lui. Il signor Copleston invece occupava un piccolo ufficio ad Abuja, che è completamente separato dal quartier generale di Shell a Lagos, e riportava direttamente al Dottor Robinson e non aveva nessuna persona che riportava a lui. Detto questo però ovviamente io non avrei potuto assumere la difesa di entrambi se gli aspetti che hanno in comune non fossero molto più importanti. E quindi questi devono essere brevemente riassunti, perché permettono a questo Difensore di parlare in nome e in difesa di entrambi. Prima di tutto entrambi non hanno mai avuto alcuna competenza nel settore *oil and gas*, ed entrambi hanno rivestito un ruolo, come si dice, molto *junior* nella struttura della gerarchia aziendale; entrambi non hanno mai e in nessun modo partecipato alle negoziazioni commerciali che hanno portato alla sottoscrizione del *resolution agreement*, che come il Tribunale mi insegna è il nostro faro perché è contenuto nel capo d'imputazione. È l'unico atto eventualmente che il Pubblico Ministero ritiene contrario ai doveri d'ufficio; sia il signor Colegate che il signor Copleston infine non hanno mai avuto alcun potere negoziale in nome e per conto di alcuna società del gruppo Shell. Quindi l'istruttoria dibattimentale ha permesso di accertare che il ruolo, il compito dei signori Colegate e Copleston era quello di raccogliere dei *rumors*, delle speculazioni correnti in Nigeria su temi di rilevanza

sociale, legislativa o anche politica. Perché dico *rumors* piuttosto che speculazioni? Non lo dico per un motivo difensivo, lo dico perché non si trattava di informazioni in senso tecnico, quindi se anche mi riferirò col termine informazioni lo intenderò sempre in senso atecnico, per il fatto stesso che erano dei *rumors*, delle speculazioni, delle questioni che venivano riportate ai signori Colegate e Copleston da altri soggetti. Non erano mai appresi in modo diretto, erano questioni apprese di seconda, di terza, o addirittura quarta mano, come vedremo con specifico riferimento a un'e-mail, la cosiddetta *delta mail*. E quindi si tratta di questioni che quando arrivavano a conoscenza dei signori Colegate e Copleston erano sostanzialmente alterate a seguito di questi passaggi. Ma i miei assistiti avevano proprio il dovere specifico di trasmettere tutti comunque questi dati, queste informazioni, ai propri superiori gerarchici, senza alcun tipo di filtro. In quanto i superiori gerarchici che ricevevano questi tipo particolare di informazione sapevano benissimo che queste avrebbero dovuto essere triangolate, avrebbero dovute essere verificate, proprio per il motivo che erano informazioni comunque di seconda o di terza mano. E la triangolazione avveniva anche con contatti personali dei manager di Shell di primo livello, o eventualmente con altri soggetti, e lo vedremo. E direi che questo vale non dico a maggior ragione, ma anche nel caso in cui queste informazioni o queste questioni venissero... erano trasmesse dal Dottor Agaev o dal Generale Gusau, perché la struttura di Shell sapeva benissimo che questi signori avevano i propri interessi e perseguivano i propri interessi. E quindi era necessario, in ogni caso, sottoporre a verifica le informazioni che venivano... che provenivano da queste fonti. E vedremo come questo è stato sostanzialmente e concretamente fatto. Ma direi che la riprova di questo l'ha fornita il Teste Craig, che è stato molto esplicito su questo punto, perché questa Difesa gli ha chiesto "Ma scusi, se poi queste informazioni si rilevavano non fondate o in parte non fondate, qual era il senso manageriale da parte sua, che era l'*executive vice president* della regione subsahariana? Qual era il senso manageriale da parte sua di avere queste notizie? Che senso aveva raccoglierle?", e il Dottor Craig ha risposto in modo assolutamente chiaro "Se c'è una cosa peggiore rispetto al fatto di avere delle informazioni inattendibili o infondate è quella di non avere nessuna informazione. Perché in questo caso si è totalmente ciechi rispetto a quello che potrebbe succedere". E questo è detto dal capo di Shell in Nigeria, non solo in Nigeria. "E quindi la preferenza" dice sempre Craig e cito testualmente "è ovviamente quella di ottenere delle informazioni, di filtrarle, di triangolarle, di verificarle, per avere quantomeno un'idea di quello che potrebbe accadere nel Paese. Quindi" dice sempre Craig "non si tratta di una previsione ma di informazioni che vengono poi modificate ed elaborate in funzione di quello che sarà l'evoluzione degli

eventi”. E questo lo trovate a pagina 39 e 40 delle trascrizioni. Quindi queste questioni, queste informazioni raccolte dai miei assistiti servivano ai manager di livello nigeriano del gruppo Shell per orientare la gestione commerciale della società, tanto è vero che, come vedremo, queste informazioni non hanno fornito alcun apporto di natura causale rispetto all’oggetto del capo d’imputazione, cioè rispetto alla decisione assunta di sottoscrivere il *resolution agreement*. Questo perché? Perché le informazioni, avendo questa natura di informazioni non attendibili che dovevano essere verificate, non determinavano alcuna reazione da parte della società. Avevano un impatto assolutamente neutro e quindi nessun apporto sotto un profilo causale. E questo è anche il motivo per cui voi trovate tutta questa montagna di e-mail che circola liberamente fra tutti i soggetti di Shell proprio perché erano un certo tipo di informazioni rispetto alle quali non c’era niente da nascondere o da non far conoscere ad altri soggetti. Fatta questa brevissima premessa intendo sottoporre a verifica la tesi accusatoria in tre parti, e cioè prima di tutto sotto un profilo temporale, successivamente sotto un profilo funzionale e infine sotto un profilo sostanziale con l’esame delle singole condotte contestate ai miei assistiti. E devo dire che dovrò, mio malgrado, integrare questa verifica con la lettura di alcune e-mail. Ma questo, sinceramente, non perché voglia tediare i signori del Tribunale oltre modo, ma perché il Pubblico Ministero, con l’abilità argomentativa che bisogna riconoscergli, ha estrapolato alcune frasi di queste e-mail, le ha surrettiziamente argomentate per mostrare un significato che quel significato non hanno. E che quindi da una lettura completa del documento, è necessario, bisogna ricostruirlo. Anche perché, ed è l’unica citazione di diritto che mi permetto di fare, sono sicuro che il Tribunale vorrà contrastare questo atteggiamento del Pubblico Ministero, che ha il... “che punta con forza verso un contesto corale dei fatti”, cito testualmente la Corte, “dei fatti in cui l’azione di uno diventa espressione della volontà di tutti. E questo può indurre a ritenere compartecipi di ciascun delitto tutti gli Imputati, rendendo irrilevante una distinzione di ruoli e responsabilità”, che io invece vorrei cercare di delineare con precisione. Quindi partiamo dal cuore del problema. Qual è l’accusa che i signori Pubblici Ministeri muovono ai miei assistiti. Il compito di Colegate e Copleston è quello “di esplorare i lati oscuri dell’affare 245” raccogliendo “informazioni sensibili, estremamente importanti”, che venivano comunicate “ai dirigenti di prima linea di Shell nell’affare”, e questo lo trovate all’udienza del 21 luglio 2010 pagine 17 e 18 della trascrizione. Sempre secondo la Pubblica Accusa le informazioni raccolte sarebbero state “qualcosa che era strettamente essenziale al business che si stava facendo”, e quindi, questo lo aggiungo io, il business che si stava facendo era la sottoscrizione del *resolution agreement* oggetto del capo d’imputazione. Poi la Pubblica Accusa per

colorare di oscurità i lati di un affare che in realtà di oscuro non ha nulla utilizza la questione parzialmente inesatta per cui entrambi i miei assistiti avrebbero fatto parte del servizio segreto britannico. Su questo argomento spenderò veramente poche parole. Prima di tutto il signor Colegate non ha mai fatto parte del servizio segreto britannico, ma ha servito quale ufficiale nella Polizia di Hong Kong. Ma spendo poche parole perché mi sembra che il tema di prova di questo processo sia un altro. E cioè il fatto che delle persone, dei soggetti, possano avere o meno un passato di *intelligence*, mi sembra un fatto del tutto neutro, che non assume di per sé neppure un valore indiziario rispetto a quello che è l'oggetto dell'Accusa, e cioè se e quando e come il dipendente che ha questo background ha tenuto un comportamento illecito eventualmente di natura corruttiva. Si tratta di due temi completamente diversi. E sul fatto che ex membri dei servizi segreti o delle Forze di Polizia potessero essere assunte dalle compagnie petrolifere internazionali è stato confermato dal Dottor Agaev, e avrete il riferimento, e poi è stato confermato nella relazione del consulente tecnico Homer Moyer, nell'allegato 17, che è il primo documento che vi ho sottoposto, nel quale dà conto che Shell aveva costituito una *business integrity department*, composta da circa 30 persone in tutto il mondo, e impiegava numerosi, avete il curriculum con tanto di foto, impiegava numerosi investigatori provenienti da diverse forze di Polizia tra le quali l'FBI. Quindi non mi sembra che sia questo il tema di prova. Allora vediamo di verificare, di entrare nel cuore del processo sotto un profilo temporale. E nel capo d'imputazione si legge che il Pubblico Ministero attribuisce rilievo all'accusatorio... all'ex Attorney General Bayo Ojo anche "per il suo ruolo nella riallocazione della licenza OPL 245 a Malabu il 30 novembre 2006, con il quale Etete avrebbe raggiunto un accordo di natura illecita". Ora verrà sicuramente sollevato il punto quando viene raggiunto questo accordo. Shell è sicuramente parte danneggiata. Ma questo sostanzialmente lo riconosce lo stesso Pubblico Ministero, perché all'udienza del 2 luglio 2020, a pagina 69 delle trascrizioni, il signor Pubblico Ministero sottolinea come in questo periodo, cioè precedentemente a questo accordo, "Shell stava legittimamente operando su OPL 245 con investimenti nell'ordine di centinaia di milioni di dollari". Ora il Pubblico Ministero definisce stupefacente la transazione del 30 novembre, però anche io la ritengo stupefacente, ma forse per altri motivi, e cioè perché ci permette di inquadrare in modo chiarissimo chi era Dan Etete. Perché Dan Etete era riuscito a ottenere questo *agreement* nel novembre del 2006. Quindi era un Chief, un capo tribù, un uomo che aveva un'influenza fortissima in tutto il Paese, e in particolare nella regione del delta, e che odiava Shell perché Shell gli si era messa di traverso con tutte le sue attività dell'arbitrato, tutte le sue attività legali che gli avevano impedito, e lo

vedremo, di monetizzare il suo blocco. E quindi questa decisione dà anche conto della prudenza con la quale era necessario prendere contatto con una persona, che da numerose voci processuali durante il dibattimento, è stata definita come una persona non solo molto potente, ma una persona anche molto irascibile, che cambiava sempre completamente la sua idea, che era anche un, perdonatemi il termine, un bugiardo patentato, e quindi quello che ti diceva che andava bene un giorno, il giorno dopo già non andava bene. E soprattutto, mi si permetta di dire, che questa persona aveva dei contatti o potenziali contatti diretti con il Governo Federale nigeriano, senza aver bisogno, come sembra di capire dalla prospettazione accusatoria, di persone come i signori Colegate e Copleston. Ma sostanzialmente questo problema non riguarda direttamente i miei assistiti, perché, come già detto, nel novembre 2006 Copleston non lavorava ancora per il gruppo Shell, e il signor Colegate fino a novembre 2007 si occupava di tutt'altro. E il Pubblico Ministero non indica, non ha indicato alcun elemento che possa collegare questo accordo ai miei assistiti. E non ha indicato alcun riscontro dai quali si possa desumere, anche solo ipoteticamente, che i signori Colegate o Copleston fossero venuti a conoscenza di questo ipotetico accordo corruttivo, o che qualcuno li avesse messi a conoscenza. Il Pubblico Ministero sottolinea, sempre sotto un profilo temporale, questo è un passaggio che penso sia abbastanza rilevante, sottolinea che “dal 2009, 2010, 2011, le persone, parlo soprattutto dal punto di vista dei Pubblici Ufficiali, tutto sommato sono sempre le stesse”. Quindi questa impostazione è un'impostazione che tende a non entrare nel merito dei singoli Governi, dei singoli Ministri di chi ha fatto che cosa ed eventualmente quando. E direi che un riscontro a questo è proprio un'e-mail sulla quale il Pubblico Ministero si è soffermato. E cioè l'e-mail scritta dal signor Copleston il 5 gennaio 2009, che è il secondo documento, e cioè in un momento ben antecedente al resolution agreement. È la cosiddetta e-mail dell'uomo delta. Perché? Il Pubblico Ministero cosa dice? “Da questa e-mail abbiamo saputo”, dalla moglie di Dan Etete, ma questo lo vedremo, “che *Etete will only get 40 million of the 300 we offering, rest goes in paying people off*”, si terrà solo 40 milioni, il resto andrà tutto a pagare le persone. E la Pubblica Accusa sottolinea anche un altro passaggio con riferimento a Lukman, Ministro del Petrolio *pro tempore*, e dice “*he tooks the job*”, “ha preso l'incarico perché ha bisogno di soldi”. Ma la cosa importante, che mi permetto di sottolineare, è la conseguenza giuridica che il Pubblico Ministero trae da questa e-mail, perché dice che questa e-mail fornirebbe “la prova che Copleston e i rappresentanti di Shell sapevano che Etete di quei soldi che avrebbe ricevuto per OPL 245 la maggior parte l'avrebbe usata per pagare tangenti” in quanto “il Ministro del Petrolio non si può muovere, il Ministro del Petrolio non è ancora Diezani, ma è una

persona che si chiama Lukman, ma, come dire, come dire è già importante capire quale è l'aspettativa di Shell in questo momento". Mi sembra che le cose non stiano così per questi motivi: prima di tutto si tratta, come o detto in apertura, addirittura di una questione o informazione di quarta mano, perché la signora... Etete l'avrebbe detto alla moglie, la moglie l'avrebbe detto al deltaman, e il deltaman l'avrebbe riferito al signor Copleston. Ma soprattutto perché in inglese la locuzione "*pay people off*" non significa necessariamente o esclusivamente *bribes*. Quando io devo pagare "*people pay off*", quando io devo pagare delle persone *off*, cioè estranee a me, significa che io ho dei debiti con queste persone. Però ovviamente il Tribunale mi chiederebbe "Ma scusi, ci sono dei riscontri a questa sua interpretazione?". Sì, per fortuna, più di uno. Perché l'allora *country chair* per la Nigeria Basil Omiyi riferiva di un incontro avvenuto il 3 aprile 2007, quasi 2 anni prima di questa e-mail, nel corso del quale Etete gli aveva riferito di avere un grosso debito per spese legali. Questo è PM2-115, 117, non so se glieli ho allegati, signor Presidente, per spese legali contratte, guardate il caso, "*fighting the OPL 245 case with Shell and Government*", e fa il riferimento a questa astronomica cifra di 500 milioni di dollari di spese legali. Che poi fossero 500 o non fossero 500, lui aveva un debito effettivo, e questo debito effettivo sostanzioso viene riferito 2 anni prima di queste e-mail. Ma non solo, a questo debito di Etete si aggiungere quello che lui stesso contrae con Agaev, e di cui abbiamo riscontro in RDS 483, 22 marzo 2010, e che Agaev quantifica in 2 milioni di dollari. Tanto è vero che questo sarà uno dei motivi della strategia che vedremo successivamente. Inoltre la somma di 300 milioni non solo non c'era il Ministro del Petrolio Diezani, ma si riferiva alla... nello schema del contratto, questo schema del contratto che ritornerà mille volte, che era il cosiddetto *farm-in*, 40 percento... l'acquisto del 40 percento di Malabu da parte di Shell. Quindi un contratto, un oggetto del contratto completamente avulso dal *resolution agreement*. Ma soprattutto il punto centrale della mia obiezione al signor Pubblico Ministero è che quando Copleston scriveva questa e-mail, nessuna delle persone indicate nel capo d'imputazione aveva assunto la qualifica di Pubblico Ufficiale. Nessuno. Allora se il Pubblico Ministero, come ha fatto e ci ha ricordato che la corruzione "resta un reato a concorso necessario e che quindi per parlare dell'accordo corruttivo bisogna anche parlare dei Pubblici Ufficiali, mi sembra che questo ragionamento può avere un senso nel momento in cui si legghi in un rapporto sinallagmatico il soggetto attivo corruttore, eventualmente identificato in Dan Etete, con i soggetti passivi corrotti, che devono necessariamente essere i Pubblici Ufficiali che potevano determinare, col loro potere pubblico, la cessione della licenza OPL 245 alle società NAE e SNEPCo", altrimenti mancherebbe un elemento del sinallagma, e quindi, il signor Pubblico Ministero, omette

completamente di valutare che manca totalmente qualsiasi nesso eziologico tra la sottoscrizione del *resolution agreement* nell'aprile 2011 e questa e-mail scritta quasi due anni prima. E la speculazione con riferimento al Ministro Lukman è addirittura assorbente, perché il Ministro Lukman non è infatti contenuto nel capo d'imputazione, perché non è uno dei firmatari del *resolution agreement*, e quindi non è una delle persone che poteva chiedere e ottenere del denaro a Etete. Vedete quindi come si incomincia a delineare quella che è una caratteristica della strategia del Pubblico Ministero, e cioè come il Pubblico Ministero non individui mai, pur nel corso della sua requisitoria durata due udienze, non individui mai un preciso momento temporale nel quale le condotte attribuite a Colegate e a Copleston avrebbero, in ipotesi, fornito un contributo di natura causale alla consumazione dell'illecito. Quindi da un lato non individua questo aspetto temporale, però dall'altro, e qui andrò velocemente, individua e chiama "una pietra miliare di questo discorso cronologico la presa di potere di Goodluck Jonathan e delle persone del governo a sé vicine", c'è poi la decisione del Ministro del Petrolio 2 luglio 2010, effetti devastanti, già ricordati dall'Avvocato Calleri. Ma questa decisione è definita dalla signora Parte Civile come "un nuovo inizio". È un nuovo inizio, perché lasciandoci alle spalle quello che è successo siamo pronti per la nuova vendita. Gli effetti della decisione erano devastanti, e l'ha già ricordato il collega, e lo stesso Pubblico Ministero sottolinea che "da questo momento Malabu ha il coltello dalla parte del manico" in quanto il Ministro del Petrolio "firma l'atto che è il presupposto di tutti i successivi negoziati". E questo lo trovate all'udienza del 2 luglio 2020, pagina 14 della trascrizione e 21. Malabu usa questo coltello quando rifiuta il 30 novembre l'offerta congiunta. A seguito di questo lo stesso Pubblico Ministero dice che prende forma un nuovo schema di transazione, quello che poi porta al *resolution agreement* nell'aprile del 2011, quindi, dice il Pubblico Ministero, un cambio di schema nelle offerte. Inizia la fase pubblicistica di cui ha parlato il professor D'Alessandro, perché fino a questo momento non c'è stata l'ombra di nessun Pubblico Ufficiale. Nessuno Pubblico Ufficiale era intervenuta a qualsiasi titolo nell'ambito delle trattative che si erano svolte fino a quel momento, e quindi il Tribunale si rende perfettamente conto di come questo intervento da parte dell'Attorney General rappresenti una netta cesura non solo sotto il profilo cronologico dei fatti, ma soprattutto sotto un profilo metodologico. Perché il Governo Federale assume una funzione, che potremmo definire, fra virgolette, di garanzia per fare in modo che le parti si accordino sul prezzo e raggiungano un accordo. E infatti il Teste Akinmade non è un caso che riferisca che nella prima di queste riunioni all'Attorney General il 15 novembre 2010, di che cosa si è parlato? Del prezzo. Perché è ancora lì, Etete, attraverso i suoi consulenti,

spara che vuol 2,2 miliardi. Ancora lì, si ricomincia da capo, cioè si ricomincia dal punto essenziale della trattativa, e cioè il prezzo. Ma allora se, come ha detto correttamente il collega Calleri, questo intervento del Governo Federale dava una legittimazione di sicurezza, di certezza, di legittimità al Dottor Brinded, a maggior ragione questo intervento dava questa legittimità ai miei assistiti. E quindi il venir meno in ogni caso di ogni ipotesi di consapevolezza o di rischio legato a quello che poteva essere connesso, direttamente o indirettamente, con quanto avveniva al massimo tavolo istituzionale. Ma soprattutto voi avete un riscontro di questo nel fatto che nel momento in cui si arriva al massimo livello istituzionale i manager di prima fascia del gruppo Shell non hanno più nessun interesse a ricevere le informazioni o le questioni o i *rumors* o le speculazioni da parte dei miei assistiti, proprio perché le trattative vengono fatte direttamente al tavolo dell'Attorney General. E questa affermazione della Difesa trova un preciso riscontro nel fascicolo che voi avete, perché nel momento in cui interviene l'Attorney General e in concomitanza del quale la fonte principale dei miei assistiti, e cioè Agaev, viene progressivamente allontanato, le e-mail dei miei assistiti si riducono drasticamente. E attengono a tutti a degli aspetti assolutamente non centrali, e sono talmente poche che mi permetto di esaminarle con il Tribunale. Abbiamo la prima e-mail, è quella del 4 novembre 2010, che ho presentato, nel quale Colegate riferisce a Copleston e Robinson quelle che sono le informazioni avute da Agaev, ed è qui che Agaev riferisce quella che è la strategia, quali sono le conseguenze della decisione che bisogna prendere adesso che Etete ha rifiutato l'offerta. Ed è qui che una delle proposte fatte da Agaev e riferite, trasmesse dai miei assistiti ai vertici di prima fascia in Nigeria, è quello di "*cutting credit line*", cioè smettere di pagargli le spese. E inoltre è molto importante vedere come in realtà questo sia condiviso dal signor Pubblico Ministero, perché la strategia delineata da Agaev è di natura diametralmente opposta a ogni ipotesi corruttiva, in quanto è fondata, per usare le parole del Pubblico Ministero, "sul concetto che abbiamo già detto" dice il Pubblico Ministero "forse perché è sempre un concetto di Agaev. Il messaggio deve essere *block revoked*, il blocco sarà revocato". E questo lo trovate a pagina 58 delle trascrizioni dell'udienza del 21 luglio 2020. Quindi la prima cosa che il legittimo consulente di Etete è quello di tutelare e cercare di tutelare l'insieme della situazione. Ma soprattutto il riscontro della mancanza di ogni consapevolezza a carico dei miei assistiti deriva dalle ultime poche parole dell'e-mail, nelle quali Colegate riferisce quanto appreso da Agaev, che Agaev è talmente preoccupato di questa decisione di questo rigetto che dice "Guardate, è necessario coordinarsi e verificare se gli italiani vogliono ancora l'affare". Perché il rigetto è stato così inopinato, è stato così forte, lo vedremo, che Agaev si pone anche il problema di

dire “Ma cosa succede adesso? L'affare andrà avanti o si fermerà?”, e suggerisce di prendere contatto con l'altra parte per verificare qual è la loro posizione. Mi permetto di dire che questo paragrafo non è mai stato citato dal signor Pubblico Ministero. Abbiamo poi delle successive comunicazioni, che ho messo insieme fino all'11 novembre, nelle quali Orjiako, di cui parleremo, consulente di Etete, fornisce indicazioni in merito al pensiero del suo dante causa, quello che pensava Etete, in un momento comunque che è assolutamente preliminare, perché sono tutti in attesa di andare a parlare con l'Attorney General. Poi la comunicazione successiva è il 26 novembre 2010, e ha a oggetto l'azione intrapresa dal figlio del defunto Sani Abacha, del defunto generale. Ci sono delle comunicazioni che riguardano questo tema, basta. Che non si tratti poi, con tutto il rispetto, signor Pubblico Ministero, di una barzelletta emerge dal fatto che ovviamente non era un problema di costituirsi o meno in giudizio, era un problema di capire chi c'era veramente dietro Malabu e chi avesse diritti effettivi su questa benedetta licenza. E mi permetto di dire che tanto poco era una barzelletta, che è poi l'elemento scatenante che determinerà la modifica della struttura dell'intero accordo. La successiva comunicazione e-mail di Colegate invece richiede 2 minuti in più, perché è la prova di quello, a mio parere, che vi ho detto in precedenza, e cioè del fatto che si trattava di notizie non confermate di informazioni o di questioni che andavano poi verificate, e che poi nella realtà dei fatti nella stragrande maggioranza non si verificavano affatto. Perché il signor Colegate il 12 dicembre 2010, RDS 771, inizia dicendo “*Gens it's all agreed*”, tutto a posto, tutto fatto, tutto chiuso. Ora, prima di tutto, come vedete dal testo, Colegate riferisce quando ovviamente ha saputo dalla sua *source*, e quindi è sempre una notizia di seconda mano. Ma è totalmente sbagliato, non è stato... *agreed anything*, non è stato concluso assolutamente niente. Lo dice prima di tutto il Pubblico Ministero, che dice che solo successivamente si passa... il Pubblico Ministero indica, per essere precisi, a data del 15 dicembre, ma comunque passa a questo nuovo schema, è successiva questa e-mail, passa a questo nuovo schema negoziale, che prevede non più un acquisto diretto da Malabu, ma una revoca di OPL e una riassegnazione. Ma il signor Colegate dice che è tutto concordato, mentre come è stato ben segnalato dalla Professoressa Severino nel suo intervento all'udienza del 14 ottobre 2020, pagine 43 e seguenti delle trascrizioni, è stato sottolineato che i temi oggetto di discussione, come lo schema negoziale o la conferma dei termini fiscali, verranno definiti solo molto più avanti, solo nel 2011. E questo solo a seguito di tavoli tecnici con il Ministero del Petrolio e con il Dipartimento delle Risorse Petrolifere, che era il soggetto legittimato. Non era *agreed* un bel niente. Inoltre è tanto importante questa nuova struttura negoziale che viene comunicata non certo dai... il cambiamento della struttura

negoziale non viene comunicata dai signori Colegate e Copleston, no, perché non è di loro competenza, non sono a quel livello. Viene comunicata dal manager Klusener, direttamente al *senior management* all'Aia, con un'e-mail del 20 gennaio 2011. E questo è uno dei documenti che vi ho allegato. La successiva e-mail è del 28 febbraio 2011 da parte di Colegate, ma semplicemente per riferire che c'era stato un incontro, con l'Attorney General e anche con tutto l'NNPC, che doveva discutere gli aspetti specifici legati a tanti aspetti dell'accordo del *resolution agreement*. E infine io mi permetto di sottoporre a verifica le stesse argomentazioni di questa Difesa. Se tutto quello che vi ho detto non avesse dei riscontri e non fosse vero, perché l'ultima comunicazione che voi trovate del signor Copleston è in data... e vi ho allegato, è RDS 1010, è una e-mail del 29 aprile 2011, il giorno del *resolution agreement*. Perché, cosa succede? Che Agaev lo dice a Copleston, e siccome Copleston, come Colegate, trasmetteva tutte le informazioni, la prima cosa che fa lo trasmette a Robinson. E Robinson gli dice "John" Copleston "245 sign yesterday". Quindi gli dice "sì, stai tranquillo, è stato sottoscritto ieri, so che il tuo compito è riferirmi tutte le pseudo informazioni, però è già stato fatto ieri", manca solo, per così dire, la pacca sulla spalla. Per dire quanto i miei assistiti erano al di fuori del cuore di questo processo e cioè del *resolution agreement*, tanto è vero che quando successivamente il Dottor Robinson comunicherà che si erano *fully executed agreement in place*, cioè date effettive esecuzioni a tutti gli accordi, a tutti gli accordi, manda questa e-mail il 5 maggio 2011, e a chi la manda? La manda al *senior management* all'Aia, e la manda ai manager di primo livello della Nigeria. Non la manda ai signori Colegate o Copleston. Non la manda, perché non era di loro competenza. Loro non c'entravano niente con le trattative in corso. Quindi mi rendo conto dell'enorme sforzo fatto dal signor Pubblico Ministero e anche dalla Parte Civile, ma è bene precisare che la stragrande maggioranza, se non la quasi totalità, perché salvo errori di questa Difesa sono veramente sono queste quattro o cinque e-mail che vi ho indicato, non vi sono altre comunicazioni dei signori Colegate e Copleston successivamente al rigetto dell'offerta da parte di Malabu il 30 ottobre e primo novembre del 2010. Perché tutte le comunicazioni dei miei assistiti si riferiscono a un periodo molto lungo ma del tutto antecedente, che va proprio dal 2008 al momento in cui l'offerta congiunta viene rigettata. Però vorrei anche seguire per un momento la prospettazione accusatoria, e cioè se riteniamo che le informazioni o le questioni raccolte dai miei assistiti fossero così importanti, bisogna anche concludere, signor Pubblico Ministero, che si sono rivelate del tutto inutili per raggiungere una conclusione positiva delle trattative con Malabu, perché si sono rivelate per quello che erano, e cioè delle valutazioni più o meno di sistema, illazioni più o meno fondate che poi sono state

spazzate via dal verificarsi degli eventi. Cioè, in altri termini, il lavoro di *business intelligence*, che sarebbe, secondo la Pubblica Accusa, stato svolto dai miei assistiti si era rivelato così strettamente connesso all'oggetto di questo processo che in primo luogo i miei assistiti non sono stati in grado di avvertire i loro superiori della decisione devastante per il gruppo presa dal Ministro del Petrolio il 2 luglio 2020 (sic). Non sono stati, non troverete nessuna e-mail che abbia questo contenuto. E badate che la questione era stata intercettata dal gruppo Eni. Perché, e questo è un documento che vi ho presentato, faccio riferimento al documento numero 141 depositato da Eni in data 29 gennaio 2020, la decisione di riassegnare il 100 per cento era stata pubblicata su un'agenzia di stampa, *Platts Oilgram News Online (fonetico)*, ma non dai clienti del sottoscritto. E questa circostanza è stata citata infatti dal Difensore di Descalzi, e la troverete all'udienza del 14 ottobre 2020 pagina 35 delle trascrizioni. Ma ancora, la strategia, o del *business intelligence* svolto dai miei assistiti, aveva portato quale risultato? Che quando Malabu rigetta l'offerta di Eni, nella lettera di rigetto c'è scritto che "sia ben chiaro, questa transazione non ha niente a che vedere con Shell o con società affiliate di Shell". Quindi quello che... qui viene indicato Agip, nel testo c'è Agip. Quello che Agip fa con Shell è suo problema, è un suo business. Ma *Malabu has nothing to do with Shell, nothing to do, e Malabu will never enter into any business or negotiation with Agip that involving Shell and associated*. Etete ribadisce che odia Shell e non vuole avere niente a che fare, e lo mette per iscritto. Che poi ci riesca o non ci riesca, però Signori del Tribunale, permettetemi di considerare che questo sia un elemento di grande consapevolezza positiva per i miei assistiti, perché non vedo come i miei assistiti potessero anche solo nutrire il dubbio che Etete potesse aver concluso un accordo di natura corruttiva con soggetti nigeriani, Pubblici Ufficiali non identificati, quando la lettera di rigetto aveva questo tenore. E questo è un riscontro documentale, cioè non è una mia lettura. Quindi le conclusioni di questo punto, mi sembra di poter trarre questa conclusione, che le informazioni sensibili estremamente importanti o essenziali al business, come dice il Pubblico Ministero, erano talmente essenziali che avevano portato allo straordinario risultato che non solo Etete non si accordava con Shell, ma ne voleva addirittura l'estromissione. E quindi il tanto decantato asse delle spie citato dal Pubblico Ministero all'udienza del 21 luglio, pagina 19 della trascrizione, questo tanto decantato asse delle spie aveva raggiunto lo straordinario risultato di indurre il gruppo Shell a seguire una strategia per raggiungere un accordo che evidentemente non c'era. Non c'era. E a ben vedere questo asse delle spie, oltre a non essere mai esistito, era venuto meno semmai ben prima. Perché come riferito dal professor D'Alessandro, per tutta la prima parte del 2010 Agaev rifila ai miei assistiti

tutta una serie di bufale, scusate il termine, con riferimento all'interesse potenziale di soggetti o di imprenditori russi, solo per coprire il fatto che Eni fosse scesa in campo e avesse iniziato le trattative. E questo è un riscontro a quello che vi dicevo prima, le informazioni non erano informazioni in senso tecnico. E quindi mi permetto di dire e di chiedere, soprattutto al signor Pubblico Ministero, se questo sarebbe l'asse sulla base del quale il secondo gruppo al mondo, qual è Shell, avrebbe assunto una decisione così rilevante, così importante come l'acquisizione della licenza OPL 245 con l'esborso di oltre un miliardo di dollari. La risposta non può che essere negativa, ma quello che mi ha colpito è che dello stesso parere è il signor Pubblico Ministero. Perché il signor Pubblico Ministero parlando del periodo successivo al rifiuto dell'offerta del 30 ottobre e del cambio di strategia, precisa chela strategia precedente, cioè precedente, "un po' si faceva con qualche telefonata, ma il grosso lo facevano tanto Obi e Agaev perché erano loro i punti di contatto. Non ci dimentichiamo" dice il signor Pubblico Ministero "che l'offerta a Etete viene data a Obi. Questo segnala l'inadeguatezza di questi due personaggi. Cioè" dice sempre il signor Pubblico Ministero "con questi due personaggi non andrete da nessuna parte, troppe interrelazioni, troppi discorsi, troppe cose per sentito dire. Non è possibile". E questo lo trovate il 21 luglio 2010 a pagina 41 delle trascrizioni. Per, e concludo questa prima parte, mi permetto di dire che sono proprio gli stessi discorsi, le stesse cose per sentito dire, perché non c'è altro nel fascicolo, riportate dai miei assistiti ai loro superiori gerarchici, sono gli stessi discorsi, le stesse cose per sentito dire sulla base della quale lei, signor Pubblico Ministero, ha chiesto una pena così severa nei confronti dei miei assistiti. La seconda verifica che vorrei fare della prospettazione accusatoria attiene a un profilo funzionale, non ripeterò quanto detto dal professor D'Alessandro in merito ai principi del concorso nel reato, anche perché non ne sarei assolutamente in grado. Ricordo solo a me stesso che come estranei al reato i signori Colegate e Copleston possono essere ritenuti responsabili solo quando vi fosse una loro... la prova di un loro comportamento esteriore, qualificabile come contributo alla commissione del reato. E questo contributo potrebbe essere o aver fatto sorgere il proposito criminoso altrui, o averlo rafforzato, o averne agevolato l'azione illecita. Ma soprattutto, ricordo a me stesso, che il contributo dei miei assistiti deve essere caratterizzato sotto un profilo psicologico dalla volontà, dalla volontà, cooperare al fatto che costituisce il reato, in termini pur minimi di facilitazione della condotta delittuosa. Abbiamo visto in precedenza come il signor Pubblico Ministero non individui mai un preciso momento temporale nel quale questo ipotetico contributo da parte dei miei assistiti avrebbe potuto avere una qualche efficacia di natura causale. Ma adesso è necessario fare un passaggio in più, e cioè verificare e sostenere che il signor Pubblico

Ministero non fornisce neppure la prova del momento e delle modalità secondo le quali il *senior management*, i responsabili del gruppo Shell avrebbero prima di tutto avuto conoscenza di queste informazioni. E secondo, avrebbero preso in considerazione queste informazioni per decidere il resolution agreement. Quindi a mio parere manca proprio la prova di un nesso anche solo funzionale tra le informazioni raccolte e trasmesse dai miei assistiti e il processo decisionale che ha portato le società SNUD e SNEPCo ad acquisire la licenza OPL 245. E questo perché? Perché le informazioni raccolte dai miei assistiti hanno avuto come destinatari solo i manager di primo livello del gruppo in Nigeria. Ho detto quello che... non ripeto quello che ha detto Craig, ma questo è stato confermato anche da Agaev, perché ad Agaev il signor Pubblico Ministero ha chiesto “Ma, scusi, quando lei dice che Copleston e Colegate facevano *intelligence*, che cosa vuol dire esattamente? Cioè che informazioni dovevano cercare e comunicare?”, e il Dottor Agaev risponde “Loro erano responsabili per la raccolta delle informazioni relative alla Nigeria. Quando comunicavano con me volevano anche ottenere delle informazioni relative alla Russia”. Sì, ma il Pubblico Ministero vuole andare più a fondo e chiede “Ma quando lei dice ‘informazioni sulla Nigeria’ intende informazioni si giornali, su fonti aperte, oppure informazioni sulle vicende politiche e sui ruoli dei vari esponenti politici?”, e il Dottor Agaev risponde “certamente erano interessati alla situazione politica, alle questioni di sicurezza. La Shell ha un enorme numero di persone in Nigeria, lì la gente è sottoposta a pericoli e quindi a volte, anche abbastanza sovente, le persone vengono *kidnapped* e quindi” dice Agaev “è assolutamente normale avere un ufficio di *intelligence* per poter capire cosa sta succedendo nel luogo, in Nigeria”. E questo lo trovate all’udienza del 26 giugno 2019 pagina 22. Però il signor Pubblico Ministero sotto questo profilo, rendendosi conto, penso io, del problema, sostiene che non pare logico sostenere “che Shell faccia gli affari, cioè che siano veramente una combriccola di beoni che facciano gli affari mettendo insieme dati tecnici, dati di *intelligence*, considerazioni strategiche, poi ogni tanto qualche chiacchiera da bar” e questo lo trovate a pagina 17 e 18 delle trascrizioni del 21 luglio 2020. Però mi permetto di rispondere e di sottolineare che il Pubblico Ministero ha totalmente omissso di considerare un fatto centrale di questo processo, e cioè che le informazioni raccolte da Colegate e Copleston, proprio per la loro natura, non erano trasmesse al quartier generale all’Aia, non sono mai state trasmesse al quartier generale dell’Aia, che prendeva le decisioni in merito alla conclusione dell’affare. Non c’è nessuna e-mail del signor Colegate, e c’è un’unica e-mail del signor Copleston, datata 29 marzo 2010, che ho prodotto, e che veniva inoltrata anche a Copleston, e aveva quale oggetto delle illazioni di natura politica sul futuro politico

della Nigeria a seguito dell'aggravamento delle condizioni di salute del Presidente Yar'Adua, che infatti da lì a poco sarebbe morto. Si tratta di speculazioni di natura politica, la stragrande maggioranza delle quali non si verificarono affatto, come vi ha detto sul punto espressamente il Teste Craig all'udienza dell'11 settembre 2019 pagina 39. Tanto è vero che lo stesso Copleston si premura di sottolineare che "la situazione non doveva intendersi come definitiva in quanto le cose stavano cambiando ogni momento". Ora io vorrei capire come si fa a coordinare questo fatto obiettivo per cui le informazioni raccolte dai signori Colegate e Copleston erano strettamente essenziali al *business* quando non venivano neanche trasmesse alle persone che il *business* dovevano decidere. La tesi accusatoria è quindi contraddetta prima di tutto sotto un profilo oggettivo, perché non è mai avvenuta questa trasmissione. E quindi questa mancata trasmissione interrompe, a mio modestissimo avviso, il nesso che lega le specifiche condotte contestate ai miei assistiti, prescindendo per il momento dal contenuto, dal che, come e quando, le condotte in sé non sono legate alla presupposta azione criminosa, e cioè alla sottoscrizione del resolution agreement. Non sono collegate eziologicamente, documentalmente. Manca il perno centrale del concorso di persone nel reato, perché neanche la condotta materiale è stata trasmessa. Quindi mi chiedo: come avrebbero potuto, i signori Colegate e Copleston, anche solo agevolare o anche solo facilitare la consumazione del reato quando nelle informazioni da loro raccolte non sono state neppure potate a conoscenza del *senior management* all'Aia? E questo emerge documentalmente, soprattutto con riferimento al testo vigente all'epoca dell'articolo 322 bis, che il Tribunale conosce meglio di me, che quindi vincolava il privato corruttore a delle finalità ben precise. Ma come si possa perseguire una finalità, quale essa sia, se il materiale sulla quale devi decidere non ti è stato mandato dai miei clienti, dai miei assistiti. Come fai a stabilire un nesso eziologico di corrispondenza? Quindi mi sembra di poter dire che il signor Pubblico Ministero avrebbe dovuto non solo indicare quale attività posta in essere da Colegate e Copleston avrebbero agevolato o... anche solo rafforzato o anche solo agevolato il gruppo Shell nell'acquisizione della licenza OPL 245. Ma avrebbe oltretutto dovuto provare che i miei assistiti avevano consapevolezza del concorso altrui, e cioè del fatto che la loro condotta avrebbe aiutato i vertici del gruppo ad acquisire il blocco 245 quale diretta conseguenza della corruzione di Pubblici Ufficiali nigeriani. E il signor Pubblico Ministero avrebbe dovuto fornire questa prova, che a mio modesto avviso manca totalmente, al di là di ogni ragionevole dubbio. Ma la tesi accusatoria mi pare contraddetta anche sotto un profilo meramente logico, e cioè il gruppo Shell aveva delle persone dedicate a interfacciarsi con le cariche istituzionali in Nigeria, e queste persone non sono Colegate o Copleston.

La stessa Pubblica Accusa ha fatto riferimento a dei documenti del gruppo inerenti alla fase della trattativa successiva alla riallocazione del 100 per cento, nella quale vengono delineati chiaramente questi canali privilegiati di informativa. Ed è in particolare il *country chair* per la Nigeria Mutiu che incontra il Presidente nigeriano per discutere anche di OPL 245. Ed è lo stesso Mutiu che intrattiene un rapporto diretto con il Generale Gusau, del quale informa i suoi superiori e non certo Colegate e Copleston. E sul punto il Teste Ruddock ha ricordato all'udienza del 13 novembre 2019, pagina 31 delle trascrizioni, il Teste Ruddock ha ricordato che Mutiu "era diventato il responsabile paese da poco, aveva sostituito Basil Omiyi, e in quella veste rappresentava l'interfaccia principale con le autorità", e questo è tanto vero che nei documenti che troverete indicati è il *country chair* Basil Omiyi che incontra il Ministro del Petrolio Diezani in data 13 agosto 2010, non sono i signori Colegate e Copleston. O era l'allora *pro tempore executive vice president* per l'Africa subsahariana Ann Pickard che incontra il Presidente della NNPC. Oppure, per ricordare un punto ricordato anche dalla Parte Civile, non sono certo Colegate e Copleston che trattano o analizzano le conseguenze fiscali inerenti al PIB in discussione davanti al Governo... al Parlamento nigeriano. Le possibili conseguenze fiscali che questo avrebbe portato e quindi la necessità di prevedere nel *resolution agreement* una clausola di stabilizzazione che ne tenesse conto. Non sono i signori Colegate e Copleston. In questi documenti, in verità, viene citato solo il signor Copleston, al quale viene attribuita un'unica condotta, e cioè quella di avere incontrato Emanuel Ogei (fonetico), ma non da solo, insieme a Mutiu. Il che, mi permetto di dire, è il modo migliore per triangolare la fonte immediatamente. Andiamo insieme così poi ci scambiamo quello che abbiamo capito. A parte il fatto che Ogei, quale consulente di Etete, è un privato cittadino e quindi è un soggetto del tutto neutro per la prospettazione accusatoria. Quindi questi elementi oggettivi disegnano un canale informativo ufficiale tra il gruppo Shell e vertici istituzionali della Nigeria, del tutto avulso e del tutto diverso dalle informazioni raccolte da Copleston o Colegate. Ma, per concludere anche questo secondo punto, e per usare una fulminante battuta del collega De Castiglioni: ancora una volta è il Pubblico Ministero che soccorre questa modesta Difesa drammaticamente a corto di pillole per l'intelligenza. Perché? Perché è lo stesso Pubblico Ministero che distingue nettamente le informazioni raccolte da Colegate e Copleston da quelle veicolate dai documenti indicati in requisitoria il 21 luglio 2020 quando precisa "Queste" con riferimento ai documenti che ha appena finito di elencare "non sono le chiacchiere di Colegate e Copleston", pagina 39 delle trascrizioni, "questi documenti non sono le chiacchiere di Colegate e Copleston, in questi documenti anche il livello governativo italiano evocato in modo molto diretto, e apparentemente non

sembra per celia, perché non è un documento da chiacchiere da bar, è una serie di istruzioni di *business* molto precise”. E questo lo trovate a pagina 38 e 39 delle trascrizioni all’udienza del 21 luglio 2020. E quindi mi permetto solo di ribadire che non vi è assolutamente la prova della volontà di Colegate e Copleston di contribuire col proprio operato alla realizzazione del fatto, e cioè alla sottoscrizione del *resolution agreement*. E questa volontà è indispensabile, in quanto altrimenti mancherebbe quella convergenza a un unico risultato, quella convergenza che consente di considerare comunque a tutti i compartecipi, e propria di ciascuno di essi, l’attività che ha dato origine al reato. E queste meravigliose parole naturalmente non sono mie ma sono del maestro Antolisei. E quindi non c’è nessuna prova e neppure indizio che i signori Copleston... abbiano avuto la consapevolezza, anche nella sola forma del dubbio, che vi fossero Pubblici Ufficiali, e tantomeno la loro identità, che si erano accordati illecitamente con Etete per consentirgli la monetizzazione della licenza di OPL 245. Posso avere 10 minuti?

PRESIDENTE - Sì.

DIFESA, AVV. BIANCHI - Grazie Presidente.

Si dispone una breve sospensione dell’udienza.

Il Tribunale rientra in aula di udienza e si procede come di seguito.

Arringa della Difesa, Avv. Bianchi

DIFESA, AVV. BIANCHI - Mi avvio quindi alla terza e ultima parte del mio intervento, e cioè la verifica della prospettazione accusatoria sotto un profilo materiale con le singole condotte contestate. Però anche qui vorrei partire sgombrando il campo da un paio di equivoci. In primo luogo abbiamo visto come il compito... il lecito compito svolto dai signori Colegate e Copleston di trasmettere informazioni ai superiori gerarchici può essere svolto anche da consulenti esterni. In questo processo il gruppo Eni affidava alla società Risky Advisory Group la raccolta di informazioni in merito a Malabu e a Etete. E il Teste Leslie Alexander, che si è qualificato come dirigente della divisione *business intelligence*, cioè esattamente l’attività che il Pubblico Ministero contesta ai miei assistiti, ha riferito a questo Tribunale quanto segue: “Il suo lavoro rispondeva all’esigenza del cliente di assumere informazioni sulle controparti con le quali intratteneva rapporti commerciali”. Le informazioni erano trasmesse, tratte da fonti aperte, ovvero comunicate via e-mail o per telefono, da loro fonti che venivano mantenute riservate. E sul valore intrinseco delle informazioni il Teste ribadiva più

volte, a precisa domanda del signor Pubblico Ministero, che si trattava di “speculazioni” ovvero di “pure speculazioni”. Poi premesso che il signor Colegate non ha mai incontrato in nessuna occasione, né incontrava né parlava col signor Etete, la Pubblica Accusa ha attribuito rilievo accusatorio al fatto di per sé che il signor Copleston abbia incontrato Dan Etete. E nella sua requisitoria cita l’incontro avvenuto il 15 ottobre 2009 tra Copleston, Robinson ed Etete, Orjiako e Umar Bature. Incontro del quale il signor Copleston forniva un resoconto ai suoi superiori con e-mail del 17 ottobre 2009, e avete il documento. La Pubblica Accusa, come ho già detto e come spesso gli è successo in questo processo, non indica quale sarebbe la specifica rilevanza causale o di responsabilità inerente a queste e-mail, ma in realtà non potrebbe farlo. Perché nell’e-mail viene detto che si tratta di un contatto che avviene informalmente e senza pregiudizio, e cioè senza effetto vincolate. Inoltre l’incontro, per la data in cui avveniva, si riferiva al famoso contratto di *farm-in*, il Teste Bature ha riferito a questo Tribunale che nel corso di quell’incontro non veniva raggiunto alcun accordo in merito a OPL 245. Ma soprattutto sia il signor Bature che lo stesso Etete sapevano benissimo che il signor Copleston non aveva alcun potere negoziale per conto di Shell. Perché? Perché lo stesso Copleston gliel’aveva ribadito anche per telefono l’ultima volta in data 13 gennaio 2009, ed è il documento che vi ho allegato, RDS 320, 322. Nella quale Copleston mette al corrente i propri superiori (Ann Pickard, all’epoca, Robinson, eccetera), e gli dice “Ho ricevuto una telefonata da Bature e a cui ho spiegato ancora perché Ann o Peter devono essere lì. Poi ha preso il telefono Etete e io *I stressed again...* ad Etete *I stress again that I’m only advisor, I’m only advisor, needed to have someone at meeting with executive authority*. Quindi lo sapevano benissimo. Ma non solo questo, il signor Copleston non poteva andare a un incontro con Etete senza preavvertire i suoi superiori, e lo fa infatti con un’e-mail del 5 ottobre 2009, che avete, con la quale comunica prima di tutto che è stato fissato l’incontro, poi comunica che l’oggetto dell’incontro ovviamente non avrà per oggetto solo l’OPL, ma si sarebbe chiesto ad Etete anche relativamente alla PIB, al ruolo dei cinesi, della compagnia cinese petrolifera, alla corsa alle elezioni presidenziali, eccetera. Ma soprattutto, è questo che tengo a sottolineare, ed è questo perché è importante leggere le e-mail per intero, precisava, due punti... prima dell’incontro, per giustificare questo incontro: “Da un punto di vista” scrive Copleston “da un punto di vista cuore-mente dobbiamo dimostrare che lo consideriamo un potenziale partner piuttosto che un avversario radicato. E qualcuno con cui almeno potenzialmente potremo fare affari (difficile, lo so, ma penso che questo tipo di approccio sia essenziale se vogliamo avere qualche possibilità di portare avanti le cose)”. E questo punto viene scritto nell’ottobre del 2009,

e io mi chiedo: è questo il tenore di una persona, quale Copleston, che secondo la tesi accusatoria doveva avere consapevolezza che Etete aveva già corrotto o che avrebbe comunque corrotto i Pubblici Ufficiali nigeriani che da lì a oltre un anno e mezzo dopo questo incontro avrebbero sottoscritto il *resolution agreement*? È veramente sostenibile questa tesi? C'è qualcosa di più. Vi ho allegato il documento numero 14 tra quelli depositati dal Pubblico Ministero il 16 aprile 2019, che è costituito da un'e-mail datata 17 marzo 2010, nella quale una fonte rimasta confidenziale riferiva al Teste Leslie in merito a un colloquio avuto con Etete. E badate bene che il colloquio della fonte anonima aveva certamente avuto per oggetto, per usare sempre le parole del signor Pubblico Ministero, informazioni sensibili estremamente importanti. Perché il Pubblico Ministero... mentre il Pubblico Ministero ha sempre sostenuto che Goodluck Jonathan vedeva Etete un po' come il suo Oga, la fonte confidenziale riferiva "Alex, ho avuto una breve conversazione con Etete ieri, non è in buonissimi rapporti con Jonathan e si sente frustrato riguardo alcune questioni. Tuttavia ritiene che il DPR possa avere la meglio nel reintegro della sua licenza, sarebbe interessante. Attualmente è a Parigi, si trova da 3 mesi, ha avuto contatti con Eni ma non ha avuto proposta formale". Quindi da questo testo si capisce perfettamente che la fonte riferisce che la posizione di Goodluck Jonathan è in contrasto con quella di Etete. Ma ancora più importante è il fatto che il signor Pubblico Ministero si rendeva conto dell'importanza del passaggio, e poneva al Teste questa domanda "Io la inviterei" dice il Pubblico Ministero "a uno sforzo di memoria, perché se ci pensa su il nome di questa persona può tornarle in mente", dice il Pubblico Ministero "aveva molti contatti che parlavano direttamente con Etete in Nigeria in quel periodo?", e Leslie risponde "In realtà c'erano diverse persone che avevano relazioni con Etete, potrebbe quindi essere una di queste quattro o cinque persone che potrebbero venirmi in mente" e che non gli sono venuti in mente. Quindi sinceramente non capisco perché se il signor Copleston o il signor Colegate riferiscano quanto hanno appreso da Agaev oppure da una fonte che tengono riservata e che chiamano una volta "*deltaman*", una volta "*source*", una volta "il nostro uomo" in merito alle intenzioni o agli spostamenti di Etete, questo rappresenta un contributo a livello di concorso nel reato. Se la stessa identica condotta viene tenuta da un professionista esterno allora si parla di un incarico professionale, di raccolta di *business intelligence*, neutro da un punto di vista di responsabilità penale. Questa differenza sinceramente non la capisco. E quindi mi sembra sempre più chiaro che il Pubblico Ministero abbia proposto a questo Tribunale una caratterizzazione generica di qualsiasi comportamento aziendale tenuto dai miei assistiti, altrimenti non riesco a capire come potrebbe contestare ai miei assistiti una condotta, che è la prima, che si è concretizzata

nell'essersi "coordinati con Robinson e altri dirigenti di Shell". Non c'è nessuna specificazione. Robinson era il riporto diretto di Copleston e avevano il dovere di comunicare le speculazioni, i *rumors*, i *gossip*, questo hanno fatto. E quindi è una condotta assolutamente neutra. La seconda condotta è quella di aver tenuto "contatti operativi per tutto il corso della trattativa con Agaev". Qui cercherò di riassumere molto perché è stato oggetto anche dell'intervento del Professore. Solo per punti: Gusau presentava Agaev a Etete, il quale lo aiutasse come consulente; Gusau metteva in contatto Agaev con Copleston e poi Copleston presentava a Colegate e Robinson; i contatti operativi riguardavano interessi di gruppi commerciali in Russia; vi era uno specifico interesse da parte di Shell di sapere cosa stava succedendo su OPL 245, perché il blocco era *under litigation* e Agaev aveva tutto un interesse a dirglielo per evitare quello che era successo con la lettera di diffida contro la United Oil Company. Vado molto veloce. Il Dottor Agaev ha confermato di aver tenuto questo apporto anche con l'ingresso di Eni. Ho già detto rifilando per la gran parte del 2010 delle *fake news* per tenere coperto l'ingresso di Eni. E a tutti questi punti mi fermo perché mi chiedo: ma troviamo dei riscontri a questa tesi della Difesa? La risposta è sì. E il primo, il più importante, proviene dallo stesso Pubblico Ministero, il quale sottolinea "che Agaev era un punto di contatto fondamentale per Shell e che gran parte delle informazioni in un certo periodo arrivavano da lui", e questa è l'udienza del 21 luglio 2010 pagina 23 delle trascrizioni. Ma questa volta anche la parte ci aiuta, perché anche per la Parte Civile l'arrivo di Agaev era vista "come la possibilità che Etete lo ingaggi come suo intermediario. C'è il tema di un possibile temuto partner russo, una società petrolifera russa", situazione alla quale si riferisce l'e-mail scritta il 9 marzo 2010 dal signor Colegate commentando la quale la Parte Civile però mischia il contenuto del documento vero e poi aggiunge che "in fondo è una cifra enorme, non ha speso nulla per ottenere questa licenza", questo è un commento della signora Parte Civile, non c'è nel documento. Il fatto poi che Etete possa aver riferito, addirittura nel 2011, quindi successivamente alla sottoscrizione del *resolution agreement*, ad Agaev di un presunto accordo corruttivo che sapete bene, è inconferente rispetto alla posizione dei miei assistiti. Perché prima di tutto Agaev esclude di aver mai detto a Colegate o Copleston nulla in merito al denaro che Etete avrebbe dovuto teoricamente versare a Pubblici Ufficiali. Secondo in nessuna... nello scambio di informazioni, e-mail o altro c'è alcun riferimento diretto o indiretto tra Agaev e i miei assistiti a un accordo di natura corruttiva. Il terzo, Etete odiava Shell, e mi sia permesso di dire che è abbastanza logico che non si dice a un nemico di aver corrotto qualcun altro. E quindi non si capisce perché le informazioni trasmesse da Agaev a Colegate e Copleston e da questi ai propri

superiori avrebbe integrato un contributo funzionale e idoneo, come si legge nel capo d'imputazione, a fare ottenere alla Shell l'acquisizione del blocco 245. Vengo velocemente alla terza condotta, che è più interessante, e cioè quella di essersi raccordati con Gusau e altri sponsor, Orjiako e Ogei (fonetico) per aiutare Shell nella transazione. Prima di tutto chiariamo subito che il signor Colegate non ha mai incontrato Gusau, non ha mai incontrato Ogei e non ha mai incontrato Orjiako, e non ha mai avuto con gli stessi alcun tipo di comunicazioni neppure scritte con riferimento a OPL 245. Niente. Poi rispetto a Ogei, era il titolare di una compagnia petrolifera nigeriana, rispetto alla quale Bature avrebbe detto a Copleston di aver assistito alla firma di un *memorandum* tra Etete e Ogei, con il quale il primo indicava il secondo come consulente. L'e-mail di Copleston è datata 12 gennaio, e il *memorandum* sarebbe stato sottoscritto in un'epoca ben precedente. Ma il signor Copleston incontrava poi Ogei solo un'altra volta e ne discuteva non solo di OPL 245 ma anche di un progetto denominato "*shale of waters*" (fonetico). Sul punto il Pubblico Ministero non fornisce la prova del fatto che Ogei abbia mai svolto alcun ruolo attivo nella trattativa di 245, né che abbia mai fornito a Copleston alcuna informazione in merito a un presunto accordo corruttivo raggiunto da Etete. Con riferimento a Orjiako, era titolare della Seplat. E il Pubblico Ministero sottolinea, in senso ovviamente negativo, che Orjiako era presente all'incontro nel 2009 di cui abbiamo già parlato, e anche sedeva al tavolo dell'Attorney General. Però, per fortuna di questa Difesa, anche dal fascicolo processuale emerge chiaramente che il rapporto di affari tra il gruppo Shell e il signor Orjiako e la sua società, Seplat Petroleum, era originato molto prima e aveva come oggetto la dismissione di alcuni *asset onshore* da parte di Shell, che erano molto importanti, al quale veniva dato un progetto che veniva chiamato *Green*. Di questa specifica circostanza abbiamo la conferma sia da parte del Teste Ruddock sia da parte del Teste Craig, e troviamo anche un riscontro documentale in un appunto mandato da Robinson a Brinded nel quale si parla specificatamente dei progetti *Yellow* e *Green*. E Orjiako si pone come consulente di Etete, con riferimento a tante questioni diverse, tra le quali OPL, *Yellow*, *Green* e anche *Shale of Waters*. Anche in questo caso non è dato sapere in che senso il signor Pubblico Ministero qualifichi come sponsor Ogei e Orjiako, non si capisce sponsor in che senso e quando questi sponsor avrebbero fatto qualcosa per aiutare, attraverso Colegate e Copleston, il gruppo Shell ad acquisire il 245. Posto che erano dei consulenti di Etete e posto che a tutto voler concedere i rapporti intercorsi tra il signor Copleston, Ogei, Orjiako ed Etete quale sua dante causa, erano tutti soggetti privati. Avevano tutti a che fare dei *business* specifici, ed erano dei soggetti privati. Ma soprattutto bisogna, secondo questa Difesa, fare una chiarezza assoluta su un punto, e

cioè il fatto che la presenza di tutti questi consulenti intorno a Etete era una circostanza totalmente negativa per Shell, molto difficile, perché rendeva molto difficile verificare chi fosse veramente il consulente di Etete e chi invece si presentava millantandone la conoscenza. E anche in questo caso abbiamo dei riscontri documentali, perché Copleston, nell'e-mail che abbiamo già citato ma in un punto diverso, e cioè quella del 5 ottobre, RDS 340, dice in preparazione dell'incontro con lo stesso Etete, "quello che vogliamo evitare a tutti i costi è un altro giro di trattative elaborate condotte attraverso terze parti, dove ogni volta che facciamo un passo avanti altre persone si inseriscono nell'equazione e lo riempiono di dubbi". Questi consulenti. E nello stesso senso si pone il signor Colegate, non so se si legge, perché a video si legge molto meglio, una volta fatta la stampata... comunque si tratta di RDS 647, in cui il signor Colegate con il frasario che lo caratterizza ogni tanto, dice... spero che ci sia Presidente.

PRESIDENTE - Sì, c'è.

DIFESA, AVV. BIANCHI - Ecco, non so se riesce a leggerlo. Comunque una traduzione fatta liberamente da me "dobbiamo mettere uno stop", *a gri* (fonetico). Qui il termine inglese è "*the ris (fonetico) a need to get a proper gri (fonetico)*". "Dobbiamo mettere uno stop a tutti questi *chancer*", e vedete che il *chancer* è con la H, proprio in senso dispregiativo, un cancro in senso dispregiativo, "ogni volta che la porta si apre un poco allora un altro idiota dice a Etete che gli può portare un affare migliore di quello sul quale stiamo lavorando. Tutto questo è controproducente a questo punto". Ma direi che il riscontro essenziale a questo atteggiamento opposto a una consapevolezza di natura illecita, è fornita dall'e-mail inviata il 14 ottobre 2010 a Robinson e Copleston da parte di Colegate. Ora, questa è un'e-mail sulla quale mi permetterò di spendere due minuti, perché è tutto il processo che mi sento citare questa e-mail, e penso sia anche arrivato il momento di leggerla, perché è la famosa e-mail della quale il Pubblico Ministero continua a ribadire le quattro parole "*a lots of shark circling*" che sosterrebbero la consapevolezza dell'autore della comunicazione e dei suoi destinatari del fatto che politici nigeriani e consulenti indicati vedevano nella conclusione della trattativa per OPL un'occasione di guadagno, e per tali motivi nuotavano intorno all'affare in corso come squali. Ecco, questo lo troviamo a pagina 17 delle trascrizioni all'udienza del 21 luglio 2020. Allora se leggiamo veramente e completamente il documento arriviamo a una conclusione opposta. Perché? Quello che il signor Pubblico Ministero non ha mai citato, per esempio, per cominciare, è la frase immediatamente successiva, al punto 4, e cioè dopo aver detto che ci sono questi squali che girano Colegate riferisce "*friend*", che è Agaev, "*thinks he can fight*", pensa di poterli combattere, "ma ha bisogno di tempo per *menage* (fonetico), per controllare *Chief. He's a lunatic*, perché è un pazzo furioso".

Quindi il messaggio, il primo messaggio trasmesso dal vero consulente di Etete è quello di dire “anche se ci sono gli *shark* che *circling*, io li voglio combattere, io li voglio tenere il più distante possibile, perché, oltretutto, altrimenti non riesco a concludere l'affare e non riesco a incassare la mia percentuale. Io li voglio combattere”, non “mi voglio accordare con loro”. Ma nella stessa e-mail, ecco che non è mai stata letta. Al punto 2, il signor Colegate riferisce del cosiddetto... vedete le prime tre parole “*Floris non-sense (inc.)*”, non vi sto a leggere tutto, poi se avrete interesse lo leggerete. Comunque Floris non era altro che un altro di quei soggetti, un altro di quegli intermediari che cercava di mettersi in mezzo. E anche in questo caso Colegate lo definisce come un puro opportunist, pericoloso, dal quale stare lontano. Appunto, si sta lontano dai *chancer* come si sta lontano dagli squali che circolano. Ma, ancora... ecco, ancora, poi voi vedrete che nella catena di e-mail arriva Copleston che dice “Ho parlato con Guus”, Guus Klusener era il capo dell'ufficio legale, il quale da uomo di legge dice “Scusate un attimo, facciamo una cosa, mandiamo una *desist letter to Malabu*”, “mandiamo una lettera di desistenza a Malabu per scoraggiarlo dal giocare con Floris”, eccetera, eccetera. Quindi il legale dice “Vabbè, questa situazione ci dà fastidio, è terribile per Shell, non capiamo più niente, non sappiamo più con chi parlare, incominciamo a mandare una lettera di desistenza, come abbiamo mandato la lettera di diffida per la società di Etete”. E Colegate, cioè il signor Colegate e cioè il presunto concorrente in corruzione con Etete risponde “Non dobbiamo mandare niente a Malabu, non dobbiamo mandare niente a Malabu, perché il Chief *he hates us*, ci odia. Il Chief ci odia, dobbiamo avere zero *contact*, nessun contatto”. E questo sarebbe il soggetto consapevole di essere in concorso con lo stesso Etete nella commissione di un reato di corruzione internazionale? Permettetemi di avere qualche dubbio. E veniamo poi a un tema importantissimo in questo processo e sul quale il Pubblico Ministero ha costruito un bel po' delle sue argomentazioni, e cioè quello del Generale Aliyu Gusau. Perché? Perché secondo la Pubblica Accusa Etete avrebbe promesso una parte dei soldi anche a Gusau, per fare che cosa? “Detentore”, nel capo d'imputazione c'è scritto “Detentore di un potere di condizionamento sul Presidente Jonathan e gli altri membri del Governo”. Peccato però che il signor Pubblico Ministero non fornisca la prova: primo, di ciò in cui sarebbe consistito questo potere di condizionamento; secondo, quale predeterminato effetto sarebbe stato destinato a ottenere, se io ti condiziono è perché voglio che tu vada là o che tu faccia questo o tu faccia quell'altro; terzo, il signor Pubblico Ministero non si pone il problema del fatto che Etete, che era un uomo di straordinario potere e lo abbiamo visto all'inizio, perché mai avrebbe dovuto aver bisogno di Gusau per fare pressioni su Goodluck Jonathan, quando lo stesso Goodluck Jonathan era stato un

insegnante dei suoi figli. Non mi sembra logico questo, ma ancora una volta è la stessa Pubblica Accusa che aiuta la Difesa. Perché a pagina 28 delle trascrizioni, udienza 2 luglio 2020, la Pubblica Accusa da un lato afferma, in termini apodittici, che “Gusau aveva questo potere, aveva questa influenza fortissima su Goodluck Jonathan”, e dall’altra però è costretta ad ammettere che “non sappiamo... non sappiamo se c’è stata questa raccomandazione. Poi un accordo sui numeri si è trovato”. E cioè il signor Pubblico Ministero parte dall’idea che siccome l’accordo è stato concluso allora ci dev’essere stata questa raccomandazione. Non lo sa se c’è stata questa raccomandazione. Ma è del tutto logico che questa raccomandazione non ci sia mai stata, questa pressione non ci sia mai stata. Ma per un motivo fondante, per il motivo che Gusau e Goodluck Jonathan erano avversari politici prima di tutto. Perché Gusau rassegna le proprie dimissioni da National Security Advisor nel settembre 2010 per competere contro Goodluck Jonathan alle primarie del loro partito PDP, dove Gusau era il candidato del nord, e Goodluck Jonathan era il candidato del sud appoggiato da Etete. Ma quale raccomandazione quando vi era oltretutto una fortissima competizione politica? Ma soprattutto, se la Pubblica Accusa non sa se c’è stata questa raccomandazione vuol dire che il Pubblico Ministero non sa neppure quando, e in quali termini, Gusau avrebbe comunicato a Copleston di aver compiuto questa sua attività di condizionamento. E il che significa che la Pubblica Accusa non sa neppure quando e in quali termini Copleston avrebbe potuto riferire di questa fantomatica raccomandazione ai propri superiori gerarchici perché ne potessero trarre un vantaggio ai fini dell’acquisizione di OPL 245, perché altrimenti a che cosa serve questa pressione? Cosa serve questa raccomandazione se poi non ne traggo i profitti da un punto di vista commerciale di *business*? A che fine? Per punti veloci, quindi non vi è la prova dell’accordo corruttivo tra Etete, Gusau e Bature; non c’è evidenza del passaggio di denaro da Etete a Gusau o Bature, parte del quale sarebbe dovuto andare a Tesler; non c’è evidenza che questo denaro provenga da OPL 245, e di questo sono certo perché ho riletto la trascrizione di Tesler veramente con grande attenzione, anche perché Tesler era stato intermediario per Etete nell’altra vicenda corruttiva di Bonny Island, per il quale lo stesso Tesler era stato indagato, e quindi è ben logico, è ben logico, che Etete gli dovesse del denaro per altre questioni che niente hanno a che vedere con OPL 245; ma di più, rispetto alle trattative per OPL 245 Gusau ricopre la carica di National Security Advisor esclusivamente dall’8 marzo al 18 settembre 2010, e basta. Per tutto il periodo prima e dopo è un privato cittadino. Quando Agaev... quando presenta Agaev a Copleston e a Colegate, Gusau è un privato cittadino. E quando il Pubblico Ministero cerca di attribuire un significato accusatorio a queste e-mail, che vi ho messo, RDS 338,

per cui Colegate riferisce l'informazione avuta da Agaev, per cui Agaev avrebbe avuto una telefonata da Gusau, che l'ha chiamato traditore perché lavorava per Shell, e Colegate mette la sua personale speculazione dove Gusau pensa che verranno i suoi soldi, dove pensa di fare i suoi soldi. Ma Gusau in questo periodo è un privato cittadino e sta cercando di far chiudere un *business* e guadagnare dei soldi in modo assolutamente lecito. Quindi a fronte di questi riscontri concreti il signor Pubblico Ministero non ha altra strada, almeno secondo la sua prospettazione, di caricare di argomentazioni suggestive il rapporto tra il Generale Gusau e il signor Copleston, che, cerchiamo di essere assolutamente chiari, era un rapporto professionale che durava da tantissimi anni, un rapporto professionale assolutamente lecito, un rapporto professionale coltivato negli anni dal signor Copleston quando sedeva come membro delle... come Agente del MI6 nella High Commission britannica in Nigeria, e quindi aveva dei rapporti professionali con Gusau, che allora, sì, era il capo della NSA. Ma tanto è vero che il Pubblico Ministero non sa più che cosa dire che attribuisce rilievo a questo memo che è stato scritto dal signor Copleston, sostanzialmente per Craig, il 10 marzo 2010, e cioè due giorni dopo che il Generale era stato nominato a capo dei servizi di sicurezza. E Craig aveva appena assunto il ruolo di *executive vice president*, al posto di Ann Pickard, e gli chiede di conoscere chi c'è intorno. Ma sul punto Craig, che rispondendo a una domanda, dice che "Copleston ci forniva questa informazioni", cioè che Gusau sarebbe diventato il nuovo National Security Agent, e questo si riferiva non soltanto a Gusau, per qualunque impresa che operi in un Paese è importante conoscere la direzione di marcia, per così dire, dell'amministrazione e quello che sarà il suo programma, quelli che saranno le priorità per il futuro. E questo vale in qualunque parte del mondo. Per gestire un'azienda occorre conoscere gli obiettivi futuri del Governo del Paese ospite, e quindi se il signor Copleston ha un contatto di così grande rilievo va, e spiega a Craig che è appena arrivato "Guarda che io ho un contatto decennale con il generale Gusau". Il tal quale, sia ben chiaro, e anche qui avete i riscontri che vi metterò nel... ad esempio PM2-15 17, eccetera, Copleston non è che andava dal Generale Gusau a parlare di OPL, ma otteneva informazioni sulla PIB, otteneva informazioni sul progetto Santa Ana (fonetico), otteneva informazioni anche sulle aspirazioni presidenziali dello stesso Gusau, che poi andranno in fallimento. Altre volte queste informazioni venivano da Bature. Ma anche lo stesso Bature, davanti a questo Tribunale, ha detto che questo passaggio di informazioni si interrompeva nell'aprile del 2010. Perché? Perché succede questo? E Bature lo specifica. Perché l'offerta di Eni era un'informazione già pubblica, e quindi non c'era... era un discorso che riguardava Eni. Il Generale Gusau, da parte sua, aveva un rapporto diretto con Agaev, con Obi, con Mutiu. E quindi sinceramente

nessuna delle informazioni trasmesse o collezionate dal Generale Gusau ha una qualsiasi ipotesi di contenuto di natura illecita. Ultima condotta è quella di aver raccolto informazioni circa le pretese economiche di Diezani Alison-Madueke, ex dirigente Shell e Ministro del Petrolio, e del Presidente Goodluck Jonathan, per dare via all'affare. Allora, dal riscontro documentale sappiamo che Colegate e Copleston mai hanno incontrato o avuto contatti né col Presidente né col Ministro del Petrolio, d'altra parte è logico sulla base della loro *junior position*. Il Pubblico Ministero valorizza l'e-mail, perché bisogna confrontarsi con tutte le emergenze, di Colegate del 16 giugno 2010. Nel quale con riferimento al Ministro del Petrolio scrive della sua condotta di "lavorare ai margini per conto del suo capo" e cioè di Goodluck Jonathan. Ora, premesso che si tratta di una, come al solito, questione riferita de relato, di cui si è avuta conoscenza da una "*our source*". Preciso che le speculazioni non riguardavano solo OPL 245, ma come emerge testualmente dall'e-mail riguardavano anche il rinnovo delle licenze petrolifere per Exxon Mobile, e su questo avete riscontro del Teste Craig dell'11 settembre 2019 a pagina 61 delle trascrizioni. Ma soprattutto il significato di queste e-mail non è un significato assolutamente univoco, perché è poco ma sicuro che Diezani avesse tutto l'interesse a lavorare a favore del suo boss, e cioè del suo Presidente e cioè del suo Governo. Perché? Perché chiudere un affare di questa importanza avrebbe portato dei vantaggi notevolissimo al Governo Federale: l'acquisizione del bonus di firma, le *revenue* fiscali, eccetera. E quindi non c'è assolutamente nessuna illazione di natura illecita. Lo stesso vale per l'altra e-mail citata dal signor Pubblico Ministero, 16 luglio 2010. Nel quale vengono riferiti vari punti. Si tratta ancora, in questo caso, di una *source*, si tratta ancora di speculazioni apprese da questa *source*, al quale poi il signor Colegate aggiunge speculazioni da parte sua. Ma soprattutto rispetto a queste e-mail, se anche uno non volesse assolutamente credere a questa Difesa si troverebbe di fronte a riscontro certo del fatto che quando Colegate riferisce queste informazioni, giuste o sbagliate che siano, che riguardano anche Pubblici Ufficiali nigeriani, i *senior manager* del gruppo Shell... i manager del gruppo Shell a livello della Nigeria cosa fanno? Mandano Mutiu a verificare. Perché Mutiu ha 4 giorni dopo, il 20 luglio, 4 giorni dopo, e avete l'e-mail, un incontro con il Generale Gusau. E perché ce l'ha questo incontro? Perché emerge dal testo, perché Mutiu si presenta e gli dice "Guarda che comunque prescindendo dall'incontro che tu puoi avere avuto con il Presidente o col Ministro del Petrolio, ricordati che la posizione ufficiale di Shell e reale di Shell è quella che Shell non accetterà mai la riallocazione del 100 percento". È detto espressamente. Perché non la accetterà mai? Perché? Perché il blocco è *under litigation*. Ancora una volta, la stessa linea. Ma soprattutto, anche a non voler credere, ripeto, di nuovo a questa Difesa, questa

e-mail si conclude con una serie di *exit strategy* dell'*advisor*, e cioè dei suggerimenti. La prima è quella di tornare al progetto di affari del 40 percento, alla struttura dell'affare del 40 percento. La seconda è la proposta, è quella di verificare se questo ipotetico interessamento della compagnia petrolifera di Stato cinese è vera o è l'ennesima bufala. E la terza è quella più evidente forse, è quella di non fare niente. Colegate aveva detto "a Etete non dobbiamo mandare neanche una lettera, non dobbiamo fare niente". E qui ribadisce la terza opzione è quella di non fare niente, vediamo cosa succede, andiamo avanti con l'arbitrato, è scritto nero su bianco. E infine, tornando per un momento all'e-mail, ma su un altro punto, del 14 ottobre, che abbiamo già esaminato, al punto 3, che è un punto che non abbiamo ancora esaminato, una delle informazioni riguarda proprio il Chief, che vengono riferite da Colegate, e Colegate dice "Sembrerebbe che il Chief sia stato chiamato dal Ministro del Petrolio, che gli chiedeva se aveva sottoscritto o se aveva... che cosa era successo. Ma *he dact* (fonetico)", le ultime parole del punto 3 sono "*he dact*", che in inglese *to dac* (fonetico), una *question*, una *request*, vuol dire "non rispondere". Non rispondere. Quindi l'informazione che proviene da Agaev e che viene convogliata dal signor Colegate, in questo caso, è che Etete pur essendo stato collegato aveva troncato i rapporti e non dava informazioni al Ministro del Petrolio. Mi sto veramente avviando alla conclusione e vorrei dire che comunque la mancanza di ogni ipotesi di consapevolezza a carico dei signori Colegate e Copleston si raggiunge anche attraverso un percorso logico completamente diverso. Perché il signor Pubblico Ministero ha sottolineato, e anche il collega Calleri, come alcune delle e-mail potrebbero in ipotesi essere interpretate come delle *red flags*, cioè dei segnali di pericolo nei confronti della società. Ma allora se anche vogliamo andare per questa strada, a maggior ragione, mi permetto di sottolineare, che non vi è in capo ai signori Colegate e Copleston alcun tipo di condotta che può sorreggere una responsabilità di tipo penale, proprio per il fatto che i miei assistiti tutte le informazioni, o tutte le questioni di seconda, terza o quarta mano, che hanno raccolto le hanno trasmesse tutte. Non hanno operato su di essi nessun tipo di selezione. Cioè il significato... la prospettazione accusatoria starebbe in piedi se i signori Colegate e Copleston si fossero resi conto che erano dei *red flags* e non li avessero trasmessi. Allora a quel punto ci potrebbe essere un qualche contributo di natura concorsuale. Ma nel momento in cui i miei assistiti ricevono delle questioni, delle informazioni, e tali e quali le trasmettono a chi ha il compito di decidere, dov'è il contributo causale? Qual è l'attività specifica funzionale che è stata posta in essere? E concludo veramente portando a conoscenza del Tribunale un fatto nuovo, rilevante, per il quale ho dovuto chiedere e ottenere un *leave*, istruzioni scritte. E quindi sono

autorizzato a dire a questo Tribunale che entrambi i miei assistiti sono stati sentiti come testimoni dall'ufficio della Procura dei Paesi Bassi. Perché mi permetto di portare a conoscenza del Tribunale questo fatto, che ovviamente il Tribunale è sovrano nel territorio della Repubblica? Perché l'esame da parte dei Pubblici Ministeri olandesi è stato condotto sullo stesso compendio probatorio che è adesso a disposizione di questo Tribunale, e di questo ho contezza perché ho le trascrizioni delle deposizioni e ho le trascrizioni... e ho... *supported*, supportate da tutte le singole e-mail che sono state sottoposte ai miei assistiti. Questo Tribunale è assolutamente, ovviamente, libero di giudicare come riterrà più opportuno, però il fatto che sulla base del medesimo compendio probatorio i miei assistiti, come si dice in gergo, siano entrati come testimoni e siano usciti come testimoni, assume, almeno a parere di questa Difesa, un significato importante, e quindi mi sono permesso di riferirlo al Tribunale. E quindi spero che il Tribunale, valutando anche questo singolo aspetto, voglia assolvere i signori Guy Colegate e John Copleston con formula ampia. Grato per l'attenzione.

PRESIDENTE - Grazie a lei. Adesso faremo la pausa prima dell'intervento dell'Avvocato Padovani, però prima di parlare della pausa volevo fare un'altra comunicazione di servizio. Che le autorizzazioni già rilasciate dal Tribunale, questo lo dico soprattutto per i giornalisti, per un'udienza, possono essere spese anche per tutte le udienze. Il Tribunale, diciamo, con la presente dichiarazione converte le autorizzazioni date per le singole udienze per tutte le udienze successive, in modo da sollevare anche la Cancelleria dalle continue autorizzazioni. E già che ci sono aggiungo una precisazione, che ovviamente magari non tutti sanno ma c'è differenza tra procedura di accreditamento di un giornalista dalla procedura di autorizzazione all'accesso a un'udienza, perché il Tribunale è competente per la procedura di accesso all'udienza. Mentre per la procedura di accreditamento è competente la Procura Generale. Quindi bisogna tenere distinti i piani, così agevolando anche questo l'attività dell'ufficio, se no siamo costretti ogni volta a girare noi alla Procura Generale le richieste di accreditamento, che per altro sono semplicemente la possibilità di accesso al Tribunale.

Si dispone una breve sospensione dell'udienza.

Il Tribunale rientra in aula di udienza e si procede come di seguito.

Arringa della Difesa, Avv. Padovani

DIFESA, AVV. PADOVANI - Per Robinson. Dicevo, Presidente, che è davvero in una delicata

alchimia in cui precipita il perimetro del mio intervento odierno, perché gli elementi essenziali della piattaforma probatoria sono già stati trattati, e anche ampiamente, dalle Difese che mi hanno preceduto, e non soltanto a questa udienza, e sia con riguardo ai profili di tipicità, di colpevolezza del fatto oggetto di contestazione, ma anche con riguardo ad alcuni dei nodi maggiormente critici della prova logica articolata dalla Pubblica Accusa per sostenere le richieste di condanna. Lascero quindi alla parola scritta di una memoria difensiva, che depositerò nei prossimi giorni, una più ampia ed esaustiva valutazione dell'intera vicenda processuale, cercando invece oggi di distillare il mio contributo in quattro punti di analisi essenziali. Il primo dedicato al ruolo di Peter Robinson all'interno di Shell Exploration and Production Africa e la perfetta linearità del suo comportamento professionale nell'arco temporale dei tre segmenti temporali, appunto, che hanno scandito le negoziazioni del *deal* OPL 245. Approccerò poi, cercando di dare un contributo non soltanto in *pars destruens* ma anche *pars costruens* di quella che è, a mio avviso, l'inconsistenza probatoria dell'accusa di concorso nella commissione del delitto di corruzione internazionale, proprio con specifico riguardo a quelle azioni enucleate nel capo d'imputazione. Farò poi una conclusione conclusiva su quelle distorsioni cognitive presenti, e nella lettura offerta dalla Pubblica Accusa di taluni contributi dichiarativi documentali. E una chiosa davvero conclusiva e complementare rispetto alla circostanza aggravante della transnazionalità. Ma entro subito nel vivo. Il 2 dicembre 2007 Robinson assume il ruolo di vice Presidente per il dipartimento commerciale della regione subsahariana dell'Africa per la società Shell Exploration and Production Africa. Sede lavorativa in Nigeria, e segnatamente a Lagos. In questo arco temporale la linea di reporting di Robinson è molto ben strutturata e ben definita, e sul punto convergono in maniera oggettiva sia le dichiarazioni testimoniali di Ian Craig, sia quelle rese all'interno del report scritto di Ten Brink. È proprio Ian Craig ad aver chiarito, e su questo vado in estrema sintesi, ad aver chiarito come la linea di *reporting* di Robinson a quell'epoca fosse costituita da una linea di riporto diretta all'*executive vice president commercial*, all'epoca di Outen, all'Aia, e una linea di riporto indiretta all'*executive vice president* per la regione subsahariana, ruolo questo dal 2010 ricoperto proprio Craig, e prima da Ann Pickard. Entrambi i riporti, diretti e indiretti, di Robinson facevano poi capo all'*head of upstream international*, che come già chiarito era il dipartimento competente anche per il *deal* OPL 245. Dunque questi primi due contributi, documentale e dichiarativo, ci dicono che cosa? Ci dicono che innanzitutto Robinson nel dipartimento commerciale della Nigeria non fosse il manager con maggior *seniority*, tanto che non faceva neppure parte di quella *leadership team* del dipartimento dell'*upstream international*, di cui ci ha parlato Craig. Ma lo stesso Craig

ha avuto anche modo di chiarirci quella che era la relazione gerarchico-aziendale esistente all'epoca tra Robinson, Copleston e Colegate. Su questo l'Avvocato Bianchi ha già fatto un riferimento, mi limito su questo a precisare come Ian Craig pur non ricordando se la natura del riporto fosse diretta o indiretta tra Copleston e Robinson, Colegate non riportava né direttamente né indirettamente a Robinson. Ora così ricostruito il quadro delle relazioni gerarchico-funzionali che all'epoca si irradiavano dalla posizione professionale di Robinson, è ora essenziale, per completare le fondamenta di una corretta ricostruzione dei fatti contestati, anche comprendere quali fossero le mansioni in concreto spettanti a questo suo ruolo, e ovviamente i limiti ad essa correlati, per poi chiederci e valutare se la piattaforma probatoria ci abbia in qualche modo restituito degli indici o meno di anomalia, di discostamento, di eccentricità. Ebbene, su questo i contributi, ancora una volta dichiarativi, non solo di Craig ma anche dell'Avvocato Keith Ruddock, che all'epoca dei fatti era il *general counsel* per l'*upstream international*, hanno innanzitutto cristallizzato l'assenza in capo a Robinson di alcun potere decisionale e autonomia di spesa rispetto al *deal* OPL 245. Ma tratto questo, che del resto era anche connaturale a quel ruolo puramente commerciale rivestito da Robinson e di cui altri contributi probatori hanno... su cui altri contributi probatori hanno confermato. Inoltre, vado veramente per sintesi, nel corso, devo dire, delle discussioni dei colleghi Calleri e Bianchi ho depurato ancora di più le parti del mio intervento. Ma ancora più di rilievo rispetto al capo d'imputazione, un altro dato che hanno riportato sia l'Avvocato Ruddock che l'Avvocato Craig, e cioè che rientrasse nelle mansioni specifiche di Robinson, come regola di ingaggio aziendale, la sua partecipazione, la sua presenza, in incontri, riunioni, *workshop* con Pubblici Ufficiali locali. E dunque la sua partecipazione a riunioni istituzionali, o a riunioni anche informali con rappresentanti dei vari dipartimenti governativi competenti per il settore *oil and gas*, lungi dall'essere una scintilla indiziaria di un qualche contributo concorsuale al fatto corruttivo, rientrava pacificamente nelle sue funzioni. Così come, attenzione, rientrava nelle sue funzioni anche il rapportarsi, l'interfacciarsi con le parti venditrici dei *deal* commerciali dei giacimenti petroliferi. E quindi anche con i loro eventuali *advisor*. E proprio su questo entro... apro una parentesi. Già nell'aprile del 2008 il diretto referente di Robinson, cioè Guy Outen, aveva uno scambio telematico con, arrivo subito all'RDS... con Bituballa (fonetico), mi riferisco a uno scambio telematico del 10 aprile 2008, nel quale si apprende come Bituballa avesse confermato a Guy Outen di agire sia quale *legal advisor* di Malabu, ma anche precisando che Etete continua a rappresentare Malabu *under a power of attorney issued by Malabu*. Quindi questa era la situazione legale e di fatto alla quale si rapportava Robinson, e doveva

rapportarsi Robinson. Ora, la risposta che ho posto all'inizio di questa brevissima premessa, e cioè se l'istruttoria ci abbia quindi ridato degli elementi di eccentricità e di distonia, la risposta è: no. Perché vedremo da tre compendi probatori essenziali come le trattative per il blocco non abbiano mai registrato alcuna patologica deviazione, non soltanto rispetto a quello che era il ruolo e ai limiti dei poteri di Robinson, ma soprattutto rispetto alle direttive lecite che gli erano impartiti dai suoi referenti aziendali. Direttive negoziali lecite, che per altro erano già state prestabilite nelle loro fondamenta, ovviamente essenziali, già prima del coinvolgimento operativo di Robinson, e nelle sue mansioni commerciali legate a OPL 245. E su questo soccorrono alla memoria, e non vi tedio, certamente non tedio il Tribunale nella lettura, ma rimanda a quell'ingente carteggio e-mail intercorso tra il gennaio 2008 e il marzo 2008 tra soggetti diversi da Peter Robinson. Dicevo tre compendi probatori che convergono in questa conformità del comportamento professionale di Robinson rispetto alle trattative e rispetto alle sue funzioni. Le testimonianze rese da soggetti, all'epoca dei fatti dipendenti Shell ma anche dipendenti Eni, alcune delle e-mail tratte dal carteggio aziendale intercorse all'interno del gruppo Shell, ma anche ad alcune parti dell'esame dell'Imputato Agaev, che proprio su questo è stato sentito. Ora, rispetto al primo compendio un esempio di quella che era la trasparente circolarizzazione delle informazioni tra tutte le funzioni aziendali competenti, della lecita posizione assunta nelle negoziazioni da Shell in generale, e da Robinson in particolare, nonché del rispetto sempre della linea di *reporting*, e offerta da un'e-mail del 16 dicembre 2010, mi riferisco a RDS da 773 a 776, che è originato da Nike Olafimihan e che fa un resoconto dell'incontro istituzionale avuto con l'Attorney General e che viene inviato a Klusener, dipartimento legale, Robinson, Burmeister, dipartimento commerciale, e Keibe Atemie. Vediamo da come queste *exchange* e-mail come Klusener risponde immediatamente aggiungendo in copia conoscenza anche il referente indiretto di Robinson, per poi inoltrare questo carteggio al proprio referente diretto, ovvero sia l'Avvocato Ruddock. E proprio l'Avvocato Ruddock ha deposto sul contenuto di questa e-mail restituendocene l'assoluta insipidezza penale rispetto al fatto corruttivo. Ma da una serie di altri carteggi e documenti apprendiamo anche... ed è possibile concludere nel senso che tutti i documenti preparatori alle negoziazioni, così come quelli necessari per il perfezionamento, lato Shell, del *resolution agreement*, siano stati frutto delle competenze tecniche, delle revisioni, di tutte le funzioni coinvolte: il *legal*, il *finance*, il *commercial* e anche la *compliance*. Infatti mi riferisco in particolare, ad esempio, e vado veramente esemplificativamente perché anche la Difesa Brinded li ha affrontati, mi riferisco ad esempio alla PCN, cioè la *Proposal to Commence Negotiation*, la cui...

come dire, l'essere frutto di questa condivisione e revisione è confermata sempre dal Teste Craig. E inoltre anche da un'e-mail inviata proprio da Craig a Brinded il 17 marzo 2010, e si tratta RDS da 453 a 456, ove si legge proprio alla prima riga che "il *draft* in allegato è frutto delle discussioni tecniche intercorse a tutti i livelli aziendali". E in effetti Craig, proprio in sede testimoniale, ha precisato che erano coinvolti diversi soggetti, per esempio il commerciale, all'epoca era Peter Robinson, il *finance*, perché era necessaria un'analisi economica, all'epoca era Bernard Bos, il *legal*, per le questioni legali di compliance, all'epoca Guus Klusener, e anche il settore tecnico, perché avrebbe dovuto fornire la base tecnica della valutazione sottesa a quella proposta. E dice anche "E quando mi riferisco a queste persone, quando parlo di queste persone, non intendo direttamente le persone in sé, ma i dipartimenti da loro diretti". Inoltre proprio il confronto, anche con i più alti vertici del gruppo Shell, aveva anche implicato per l'approvazione di questo PCN ulteriori approfondimenti, ulteriori revisori. Ma la condivisione di lecite informazioni in progress sullo stato delle trattative ci arriva anche proprio dal famigerato OPL 245 *brief*, sul cui contenuto davvero non mi soffermerò oltre perché non soltanto è stato bene illustrato dalle Difese che mi hanno preceduto, ma soprattutto perché su di esso c'è una dichiarazione diretta, da chi quel documento non soltanto l'ha ricevuto ma l'ha anche revisionato e condiviso. Ebbene, anche questo documento comprova tutti i passaggi necessari, tecnici, aziendali per pervenire a determinate valutazioni finanziarie ed economiche. Io purtroppo la tosse, ho fatto il tampone, sono perfettamente sana, ma... se volete tengo la mascherina, se... vedo degli sguardi che si perplimono. Ma, dicevo, anche gli aggiornamenti di *market intelligence*, che si sono susseguiti nel corso delle trattative, hanno avuto una perfetta circolarizzazione nel rispetto delle competenze di ogni funzione. Pensiamo all'e-mail "*update from belpars (fonetico)*" di Colegate dell'8 marzo 2010, che viene inviata non soltanto a Craig ma anche a Outen. O ancora l'e-mail di Copleston del 10 marzo 2010, che tratteggia la figura professionale e politica del Generale Gusau, e che risulta trasmessa non soltanto a Robinson ma anche al suo responsabile indiretto, a Bernard Bos, e poi viene addirittura inoltrata anche ad altri due dipendenti. Ma un ulteriore esempio, ancora un'altra e-mail del 29 marzo 2010, "*Abuja site trep (fonetico)*", che contiene un update di Copleston sui *rumors*, davvero notevoli, del contesto politico in Abuja, che inizialmente viene inviata al Dottor Robinson, al suo responsabile diretto e poi inoltrata anche al responsabile upstream international e a Mutiu Sunmonu, che ricordiamo essere, all'epoca, il *frontman* di Shell in Nigeria con le istituzioni, e a sua volta addirittura il Dottor Brinded si premura di inoltrare l'e-mail anche al dipartimento legale, a quello fiscale, nonché al Dottor Outen. Ce ne sono moltissimi di questi esempi,

e quindi andrò veramente veloce. Ancora “*Milanese movement*”, e ancora, 16 giugno 2010, “*chiefly tourism*”, mandata, anche in questo caso, sempre a Robinson e al suo diretto referente Outen. Ma costanti sono stati anche gli aggiornamenti che Robinson si è premurato di fare nel corso delle trattative ai propri referenti e a tutti i dipartimenti coinvolti. Basti considerare l’e-mail di aggiornamento sulla *call* avuta col Dottor Casula il 26 agosto 2010, che viene inviata sia al Dottor Craig che al Dottor Brinded, e poi lo scambio di corrispondenza tra quest’ultimo e l’Imputato circa la discussione con Eni sulla determinazione del prezzo di acquisto del blocco petrolifero risalente al 9 ottobre 2010. In sostanza la trasparenza di questi flussi informativi, intercorsi anche tra soggetti per altro pacificamente estranei a questo procedimento, unitamente alla asetticità contenutistica rispetto a questo fatto di corruzione, fuga ulteriormente, a mio avviso, quelle ombre di sospetto che la Pubblica Accusa, ma anche la Parte Civile, hanno gettato su ipotetici sottintesi collusivi che parvederebbero il significato ultimo di questi frammenti linguistici. Significato ultimo che, a mio avviso, tuttavia l’istruttoria dibattimentale ha definitivamente relegato al mondo della speculazione metagiuridica. Venendo al secondo comparto probatorio, dicevo che su questo convergono diverse deposizioni, non soltanto lato dipendenti Shell (Craig, Ruddock...), ma anche di, all’epoca, funzionari di Eni. In particolare il Dottor Craig ha escluso di aver mai, nel suo ricordo, vissuto dei comportamenti anomali, anche in termini solo di *compliance*, da parte del Dottor Robinson. Lo stesso ha riferito l’Avvocato Ruddock. Ma quello che è ancor più importante è che entrambi hanno riferito che nessuno dei loro riporti li abbia mai rappresentato comportamenti distonici, eccentrici, non conformi alle lecite direttive negoziali, non conformi alle prassi contrattuali. Questo è ancor più importante perché tra i soggetti citati da Ruddock vi sono proprio coloro che del dipartimento *legal* avevano partecipato agli incontri con l’Attorney General. Dicevo che conferma di questo quadro probatorio proviene anche da alcuni dipendenti di Eni, in particolare il Dottor Caligaris e il Dottor Zappalà, ma anche e soprattutto una netta definizione dei limiti di potere di Robinson e del suo rispetto di questi limiti ci viene dal Dottor Vicini, sia in sede testimoniale, ma soprattutto in sede documentale con riguardo a un’e-mail dallo stesso inviata nella notte tra il 28 e il 29 aprile, Vicini spiega come la delegazione di Shell, quindi siamo agli incontri avanti all’Attorney General, come la delegazione di Shell, tra cui ovviamente ci era Robinson, era rimasta ferma nel ribadire che non potevano mutare la previsione di ripartizione dei diritti in caso di esercizio dei *back-in right*, poiché è un’indicazione di Brinded che nessuno di loro ha il potere di cambiare e di cui il nostro CEO se ritiene può parlarne con Brinded stesso. E in effetti il Dottor Descalzi vedremo che poi chiede al proprio *team* di preparare un’e-mail da inviare al

Dottor Brinded per poter sbloccare questo punto negoziale. Convergono sul costante rispetto e sulla linearità del comportamento professionale di Robinson anche le dichiarazioni rese in sede di esame dal coimputato Agaev, il quale dopo aver precisato che non era Robinson... che non incontrava frequentemente Robinson, come fosse un personaggio che era coinvolto nel petrolio, ricorderemo tutti l'espressione inglese "*an oil man*", qualcuno dedicato alla produzione, all'esplorazione per l'appunto. Non a caso faceva parte di quella società. Ma sicuramente ci dice non era un top manager, e penso che tra Robinson e Brinded c'erano molti altri manager. Ma Agaev ha anche escluso che si fossero insinuate nelle loro, seppur scarse, conversazioni dei riferimenti a presunte pretese economiche da parte dei Pubblici Ufficiali nigeriani. Certo, sono le parole di un coimputato, ma sarebbe arduo sostenere l'esigenza di riscontri anche sulle dichiarazioni del fatto positivo altrui, allorché come qualcuno ha chiarito bene, il dubbio e il sospetto del dubbio, è sufficiente a pronunciare una sentenza assolutoria. Così provata quindi questa perfetta coincidenza tra ruolo, poteri, direttive negoziali lecite e l'agito concreto, mi addentro nei cinque segmenti, per così dire, imputativi. Il primo è quello di aver tenuto i contatti con Colegate e Copleston, per tutto il corso della trattativa, e ricevendo da essi informazioni circa le pretese economiche degli esponenti del Governo nigeriano, che Robinson, Copleston e Colegate abbiano avuto degli scambi informativi questo è oggettivo. Così però com'è altrettanto... sono altrettanto oggettivi due dati di realtà che non possono essere superate da iperbole elative. Il primo dato di realtà è che Robinson è sempre destinatario di queste informazioni; il secondo dato di realtà è che in nessuna di esse, in nessuna di esse vi è un riferimento persuasivo e individualizzante rispetto a richieste di denaro di Pubblici Ufficiali nigeriani rispetto al *deal* OPL 245. E su questo taglio ulteriormente il mio intervento, perché l'Avvocato Bianchi è entrato nel cuore pulsante, contenutistico di queste e-mail. Mi limito tuttavia a precisare come anche sul tema del *background brief* su Gusau, cioè l'e-mail del 10 marzo 2010, mi riferisco alla numerazione PM2-8, si tratta di un'e-mail che Copleston invia, questo per confermare quanto detto sino ad ora, invia al Dottor Craig, al Dottor Robinson, e mette in copia conoscenza anche a Bernard Bos. Su questa e-mail proprio il Dottor Craig, a domanda di questa Difesa su che cosa intendesse per influente riferito a Gusau ci ha detto "Questo non si riferiva soltanto a Gusau, per qualunque impresa che operi in un Paese è importante conoscere la direzione di marcia, per così dire, dell'amministrazione e quello che sarà il suo programma, quello che saranno le priorità per il futuro. E questo vale in qualunque parte del mondo. Per gestire un'azienda occorre conoscere gli obiettivi futuri del Governo e del Paese ospite, tanto più quando il settore economico-strategico di questa società è il settore delle risorse naturali, regolamentato dal diritto pubblico,

regolamentato a livello governativo”. Ma traendo spunto da un ulteriore *update* inviato sempre da Copleston nella primavera del 2010, il Dottor Craig ha poi confermato che il contenuto di quell’e-mail, e mi riferisco di quell’e-mail in cui in copia conoscenza vi sono Craig, Megeoc (fonetico), Goodman, Foley (fonetico), Meccab (fonetico), e Burmeister, dall’oggetto “*meeting with NSA* Generale Gusau”, anche su questo ci dice che è... John Copleston informava Gusau delle questioni che Shell si trova ad affrontare, e Gusau fa lo stesso nei confronti di Shell. Non ci dice granché, ma comunque è utile per mantenere quel flusso di informazioni. E proprio questa comunicazione ci consente anche di comprendere come i flussi di informazione inviati da Copleston e Colegate a Robinson non riguardavano mai esclusivamente OPL 245, ma erano relativi a tutti i (inc.) commerciali, alle questioni petrolifere che in quel momento Shell stava seguendo. Altro dato, altra caratteristica oggettiva di queste e-mail inviate da Copleston e da Colegate, e già toccato anche proprio dal loro Difensore, è che le informazioni che spesso trasmettevano di *business intelligence* spesso erano del tutto inaffidabili, non si verificavano. E questo è stato anche confermato da Craig anche in relazione all’aggiornamento inviato da Copleston il 29 marzo 2010, mi riferisco all’e-mail rubricata RDS 515-516. Ecco che allora si ben comprende il perché Robinson non dia mai risposta a queste e-mail. Se noi vediamo tutto il carteggio, anche in ordine cronologico, notiamo come Robinson, così come gli altri destinatari di queste e-mail, si limitasse a incamerare queste informazioni. E l’unico momento in cui Robinson attiva e suggerisce un’azione aziendale, un’azione professionale, è quella che poi nasce dai *rumors* del giugno 2010, sulla nota questione della lettera di riconferma del 100 per cento del blocco a Malabu, e che genera poi quel carteggio sul *back channel*. Quindi questa è l’unica, l’unica, e-mail in cui... tra l’altro richieste dal *top management* delle spiegazioni, Robinson suggerisce di attivare un canale informale per meglio comprendere quella vicenda. E dunque già ci si dovrebbe interrogare sulla resistenza inesistente dell’impianto accusatorio rispetto a queste e-mail, perché a queste e-mail non corrisponde mai una conseguenza penalmente rilevante. Non consegue mai un’azione professionale che possa in qualche modo assurgere a indice di un contributo al fatto corruttivo. Veniamo ora alla seconda porzione imputativa, cioè l’aver incontrato a più riprese Obi, in particolare nell’imminenza dell’incontro di agosto 2010 tra Scaroni e Jonathan. Ora anche questa porzione imputativa si è davvero sgretolata alla luce dell’istruttoria dibattimentale. Anzi anche le ultime acquisizioni sul punto offerte dalla Pubblica Accusa hanno, su questo, comprovato non soltanto la non frequenza dei contatti tra Robinson e Obi, ma hanno anche espunto qualsivoglia sospetto di vicinanza anche solo professionale significativa. In particolare proprio dal contenuto della

valigetta Obi, non abbiamo né alcuna traccia di scambi di SMS tra i due, né alcuna traccia di e-mail scambiate. Non solo, ma questo Difensore per scrupolo ha ripassato al microscopio tutto lo scambio di SMS intercorsi tra Agaev e Obi per vedere se in alcuni passaggi fosse in qualche modo citato Robinson. Ebbene, troviamo un riferimento tra il 17 e il 18 agosto 2010, si tratta degli SMS 756... no mi scusi, 788, in cui Agaev manda a Obi il numero di telefono di Robinson, “Pet”, supponiamo che sia anche Robinson, diamolo per scontato, e di Guy Colegate, parlando di un possibile incontro che si sarebbe potuto avere tra i due organizzato da Agaev. Tuttavia in nessuno degli SMS successivi si ha contezza che questo incontro sia avvenuto. Ma non solo, lo possiamo escludere andando a guardare quella che il Pubblico Ministero ha definito “una miniera preziosa di informazioni”, cioè la cartella *Chrono Unprotected*, dove Obi avrebbe segnato scrupolosamente tutti gli incontri e le telefonate avute in relazione al *deal* OPL 245, nel quale non compare affatto un riferimento a un incontro nell’agosto 2010, ma appare un incontro tra Agaev, Copleston e Robinson il 2 gennaio 2009. E siamo anche così fortunati da avere anche l’ordine del giorno, *contractors right, equity, valuation first discuss*. Quindi elementi che erano assolutamente nell’alveo della lecita trattazione negoziale. Obi si presentava come un *advisor* di Malabu, lato Eni. Così come Agaev. Non solo, ma approfondiamolo ancora di più questo aspetto, così tanto inseguito probatoriamente dal Pubblico Ministero. Abbiamo un’e-mail... quindi abbiamo detto questo primo incontro segnato da Obi, 2009. Abbiamo un’e-mail del 22 marzo 2010 che viene generata dal signor Berman (fonetico), che scrive a Robinson, scrivendogli fa riferimento a Energy Venture Partner e al Dottor Obi. Robinson cosa fa? La inoltra immediatamente con un eloquente punto di domanda e punto esclamativo. Copleston comprende che Robinson non sa neppure di chi si stia parlando e quindi cerca di inquadrargli la figura del Dottor Obi cercando di fargli sovvenire un qualche ricordo e richiamando un incontro avuto nel novembre 2009 presso un ristorante di Abuja. E quindi è evidente che una qualche frequentazione fosse del tutto impossibile e comunque insignificante. Robinson non si ricorda neppure chi sia Obi, chi sia EVP. Un riferimento invece preciso lo troviamo in un documento, di cui non conosciamo l’autore, si tratta del documento OPL 245 del 27 ottobre 2010, alla numerazione RDS 673, dove... è praticamente un riassunto, uno stato dell’arte delle trattative. Nel paragrafo dedicato a “*Eni LED (fonetico) S.p.A./offer to Malabu*”, si legge anche tra parentesi “*EVP/P.R. meeting 27 ottobre*”. Quindi anche se volessimo considerare che le iniziali sono iniziali di un nome, cioè Peter Robinson, in ogni caso ci avvediamo non soltanto come questa circostanza non sia affatto idonea a ingenerare una frequentazione assidua, ma che oltretutto sia perfettamente tracciata, aziendalmente, e il suo contenuto

è perfettamente riportato nei suoi estremi negoziali leciti. E infatti vengono rappresentati qual era la posizione all'epoca di Eni nei confronti di Malabu. Allora ci avvediamo come l'unica esternazione di Armana che riguardi degli eccessi frequentativi di conoscenza professionale, magari dubbia, magari di sospetto, magari sinistra, di Robinson e Obi sono totalmente naufragati. Veniamo al terzo addendo dell'imputazione "tenendo costanti rapporti con il suo omologo Casula". Ora, anche questo frammento, di per sé, come dire, neutro, sotto il profilo dell'idoneità dell'offesa, richiede una brevissima premessa. Noi abbiamo un'e-mail dell'aprile 2010, mi riferisco 22 aprile 2010, che è stata acquisita con la rubricazione RDS 521-524, con la quale *LED of a stream international* chiarisce le regole di ingaggio. Si va avanti con la trattazione seguendo questa linea. Craig e Robinson discuterete, vi interfacerete con Casula, e Ruddok, Keith Ruddock, si interfacerà con Bollini. Quindi la premessa su cui si fondano i rapporti tra questi due soggetti professionali è una premessa che già ci chiarisce come i binari fossero binari aziendali, leciti. Lo stesso Craig poi, su questa e-mail, ha anche chiarito "Quindi il ruolo del Dottor Casula non era equiparabile, in quanto aveva una responsabilità più ampia, si occupava anche di questioni non soltanto commerciali, come Robinson, ma anche di questioni relative alle operazioni, alle attività", e ci spiega come il suo inserimento insieme a Robinson fosse un gesto di diplomazia, di eleganza, proprio perché Robinson non aveva lo stesso *standing* di Casula. Ma veniamo al contenuto dei loro rapporti, il contenuto, anche in questo caso, è perfettamente tracciato. Lo si rinviene documentalmente in tutti gli scambi e-mail che intercorrono tra Robinson e i suoi referenti gerarchici e gli altri dipartimenti funzionali, su quello che avveniva in queste chiacchierate, in queste *call*, in questi incontri. Tutto era perfettamente nei binari di lecite negoziazioni. Ma quello che comprova ulteriormente questo aspetto di asetticità, di insipidezza penale, è che le stesse... come dire, gli stessi fatti, le stesse circostanze le ritroviamo negli *update* che Casula manda ai propri referenti. Basti guardare gli scambi e-mail del 17 settembre 2010 o quelli dell'ottobre, anch'esso 2010, volti alla progressione delle trattative o dello scambio della bozza dell'allegato al primo *draft* di *head of agreement* del 13 ottobre 2010. Veniamo ora al punto... come dire, a quel segmento di imputazione molto caro alla Pubblica Accusa, comunque alla teoria della Pubblica Accusa. E cioè la partecipazione alle riunioni presso l'Attorney General dal 18 al 25 novembre 2010, presenti l'Attorney General, Alhaji Abubakar, nelle quali si concordavano, leggo, "le condizioni economiche dell'affare, 1.3 miliardi di dollari". Ora da un lato è stato detto e ridetto come il coinvolgimento della funzione istituzionale del Ministro della Giustizia fosse assolutamente imprescindibile per addivenire a un qualsiasi accordo transattivo. Tanto

che il coinvolgimento dei rappresentanti del Governo non era certamente un elemento di novità che sopravviene nel 2010 o che sopravviene con l'assunzione della carica da parte di Adoke Bello. Ma soffermiamoci anche brevemente sul contesto nel quale si generano, iniziano questi incontri. All'inizio del mese di novembre 2010 sappiamo che Malabu aveva rigettato l'offerta di Eni e si paventava oltretutto, sul palco delle trattative, la comparsa di un possibile concorrente cinese. Ed è così che giovedì 4 novembre 2010 Robinson scrive a Brinded, Craig, Guus Klusener, German Burmeister e Bernard Bos, quindi veramente tutti i dipartimenti coinvolti, dicendo che se non vi fossero... se non fossero giunte delle novità fosse sarebbe stato il caso di interloquire con l'Attorney General per dirgli chiaramente che Malabu aveva rigettato l'offerta e che quindi si era in un'*impasse* nelle trattative. Alla luce quindi di questo si attiva la prima riunione con l'Attorney General, del 15 novembre 2010. Ed è lo stesso giorno, il 15 novembre 2010, che Robinson aggiorna Brinded, Craig e tutte le funzioni coinvolte, per fargli un elenco esaustivo di tutti i punti negoziali trattati. E anche sugli incontri seguenti e sulla perfetta aderenza degli incontri seguenti a uno schema neutro negoziale, abbiamo davvero plurimi elementi diretti, perché prova diretta sono le deposizioni di Caligaris e di Zappalà, prova diretta sono gli stessi riferimenti che troviamo nei report di aggiornamento interni ad entrambe le iocs (fonetico), che sono perfettamente sovrapponibili. E proprio anche con riguardo al prezzo, su cui davvero non mi soffermerò, perché queste tematiche verranno ancora meglio poi approfondite anche dalla Difesa degli enti 231, e anche dai Responsabili Civili. Più volte il Dottor Caligaris, così come il Dottor Zappalà, per non citare sempre testi ex dipendenti Shell, hanno confermato che in quelle sedi istituzionali non si discuteva più del prezzo, si discuteva di altri aspetti negoziali importanti, non del prezzo. Non era più in discussione. Ma io devo anche confrontarmi con un riferimento scivoloso contenuto in questo frammento imputativo, e cioè il riferimento ad Abubakar. Ovviamente è un riferimento che va letto nel contesto dell'architettura imputativa, e in particolare, come dire, la Pubblica Accusa ha attribuito ad Abubakar un contesto, uno statuto criminale specifico rispetto a questa vicenda. Lo leggiamo nel capo d'imputazione di Etete, Abubakar quale agente del Presidente Jonathan Goodluck. Quali indizi abbiamo rispetto a come questo soggetto si era presentato e posto negli incontri istituzionali con l'Attorney General? Abbiamo i riscontri, ancora una volta documentali, delle varie e-mail che si sono succedute nel tempo, nei giorni di quegli incontri lato Shell e lato Eni, nei quali Abubakar si presentava e veniva percepito come un *advisor* di Malabu, come un *advisor* della parte privata. Non vi sono altri elementi, non vi sono elementi di segno opposto. Non solo, ma ulteriore indice che questa fosse la realtà, comunque la realtà correttamente

percepita da tutti i presenti a questi incontri, anche l'uniformità del comportamento mantenuto da Abubakar rispetto agli altri *advisor* di Malabu, in quella situazione. Così, infatti, c'è stato confermato dai testi Caligari e Zappalà. Il Pubblico Ministero ha molto insistito, sulla presenza in un primo *draft* di questi report lato Eni, sul fatto che vi fossero dei puntini di sospensione presenti nel report per identificare dei nominativi, fra cui Abubakar quale *advisor* di Malabu. È stato ampiamente spiegato che la ragione era perché non si ricordavano tutti i nominativi lato proprio Nigeria. Insomma, non sono facili da ricordarsi, non si scambiavano certo i biglietti da visita. Ecco, anche questo aspetto, cioè l'interpretazione anche dei puntini in chiave accusatoria, in chiave... per nascondere, come se si fosse di fronte a un testo poetico, mi viene da dire. La necessità di trovare un significato nella parola diversa dal suo significante. È vero che oggi assistiamo addirittura anche all'introduzione, nel processo penale, dell'interpretazione come elemento di prova logica degli *emoticon* e delle *emoji*, e c'è un... è appena uscito un bellissimo articolo su questo di un giurista inglese, che tratta proprio la materia dell'interpretazione, addirittura, degli *emoticon*. Ma laddove vi è una prova diretta, e non ci si può perdere nell'interpretazione. Nell'interpretazione poi suggestiva, autoreferenziale rispetto all'Accusa. Quindi rispetto anche ad Abubakar non vi è... e rispetto ad Abubakar rispetto a Robinson ovviamente, non vi è alcun indice dal quale inferire che Robinson avesse una rappresentazione diversa di Abubakar rispetto a quella che era la sua funzione in quel momento, *advisor* di Malabu. L'ultimo segmento riguarda il fatto di riportare a Brinded. Io su questo spenderò veramente pochissime parole perché già la Difesa di Brinded si è ampiamente soffermata sul contenuto degli scambi di e-mail. Anche qui si fa un riferimento assolutamente generico a un rapporto che rientrava nelle responsabilità, nelle mansioni professionali di Robinson. Nulla di eccentrico, nulla di distonico, sia formalmente che sostanzialmente. E in conclusione quindi nessuna delle azioni enucleate nel capo d'imputazione può oggettivamente o soggettivamente integrare quel contributo concorsuale penalmente rilevante rispetto all'ipotizzata e per altro non provata corruzione. E di certo non mi addentrerò in una speculazione giurisprudenziale e dottrinale, su cosa sia il fatto di concorso e su come non possa essere ricostruito nei confronti di Robinson alla luce di questa piattaforma probatoria. Ma offro solo dei punti di riflessione, e cioè che se anche noi mettessimo alla prova i vari contributi, e in generale il comportamento di Robinson, da come trapela dalle e-mail, da come trapela dai documenti, e dalle deposizioni testimoniali, emerge come neppure applicando tre differenti criteri sul concorso di persona nel reato supererebbe la prova dell'esistenza di un fatto di concorso. Vogliamo applicare la teoria condizionalistica dell'efficienza causale? Quell'alternativa invece dell'aumento del

rischio di verifica dell'evento, secondo un giudizio di prognosi postuma? Non solo, proviamo anche ad applicare quella teoria, che da pochissimo si è fatta spazio, se vogliamo nelle correnti dottrinali infatti è una voce, ma nelle correnti dottrinali più recenti, ma molto interessante, della teoria alternativa della strumentalità. Anche se volessimo applicare questa, davvero, elastica interpretazione del contributo causale, che sappiamo partire non dalla domanda "Chi ha cagionato cosa?", ma "chi è servito a cosa?", anche in questa domanda non vi sarebbe alcun elemento che porti a un'affermazione di responsabilità di Robinson. Chiedo una brevissima pausa di 5 minuti ma per evitare di soffocarmi dalla tosse.

PRESIDENTE - Certamente.

Si dispone una breve sospensione dell'udienza.

Il Tribunale rientra in aula di udienza e si procede come di seguito.

Arringa della Difesa, Avv. Padovani

DIFESA, AVV. PADOVANI - Per ultimare questo profilo devo poi sottolineare un'ulteriore circostanza. Come ho detto all'inizio del mio intervento il ruolo di... Peter Robinson assume questo ruolo professionale il 2 dicembre 2007, lo conclude a giugno del 2011. Ed è quindi paradossale ritenere che vi potesse essere poi anche solo una consapevolezza *ex post* dei flussi monetari individuati dal Pubblico Ministero successivi al pagamento effettuato da leioc (fonetico) all'FGN del 24 maggio 2011. L'unico di cui Robinson doveva e poteva sapere. L'unico. Quelli successivi sono addirittura ultranei rispetto alla dismissione della sua carica come *vice president commercial* e addirittura ultranee... successivi rispetto all'aver lasciato definitivamente la Nigeria e quel contesto commerciale. Mi accingo allora ad affrontare il terzo punto di analisi del mio intervento, perché a mio avviso proprio nel tentativo di sanare questa frattura irrimediabile tra l'idea investigativa originaria e la realtà istruttoria, la Pubblica Accusa si è protesa in uno sforzo concettuale notevole di provare la sussistenza del paradigma corruttivo in chiave concorsuale, ovviamente per quello che interessa a questa Difesa, muovendo da una presunta e indistinta consapevolezza di tutti gli Imputati, Robinson compreso, circa l'illecita destinazione finale di denari ai Pubblici Ufficiali nigeriani, a opera di Dan Etete e attraverso società, soggetti, persone giuridiche, persone fisiche, a lui variamente riconducibili. In altri termini la Pubblica Accusa, a mio vedere, ha cercato di utilizzare la lente di questo, davvero, dissestato elemento soggettivo di contesto, generalizzato e generalizzante, per irradiare di tipicità quelle condotte prive in sé di idoneità offensiva.

Il vizio evidentemente non è solo metodologico, non è di passare dall'elemento soggettivo, come chiave di lettura dell'elemento tipico. Non è un vizio solo metodologico ma è un vizio di sostanza. Perché il suo precipitato diretto sono proprio quelle distorsioni cognitive che reincontriamo sempre nella lettura fornita dal Pubblico Ministero, non solo della corrispondenza elettronica aziendale Shell, ma anche in altri documenti, me ne limiterò poi a citarne uno. Così il *back channel* è diventato un *black channel*, così una formula finanziaria economica è diventata la formula della corruzione, così i *rumors* di *business*, di *intelligence*, sono diventati informazioni autoaccusatorie confessorie, il documento confessorio. E incontri istituzionali ovviamente riunioni criminali. E per comprendere questo, e non mi soffermerò ulteriormente sulle e-mail, le ho solo citate, sappiamo tutti i riferimenti, ma c'è anche un altro elemento documentale sul quale... che non è rimasto immune da questa distorsione cognitiva, e sono i manoscritti sequestrati presso l'abitazione di Granier-Deferre dall'autorità svizzera in data 7 ottobre 2018, e acquisiti al fascicolo del dibattimento. Mi riferisco in particolare, l'abbiamo tutti in mente, difficile da spiegare, da illustrare, ma a quel documento che reca M M1 M2 e sotto *management* sotto alla lettera M. Un documento che per la Pubblica Accusa è testualmente così interessante. Certo, nella prospettiva accusatoria certamente è così interessante, perché proverebbe la retrocessione a manager Shell ed Eni delle tangenti. Poiché il contenuto grafico e lessicale non contiene alcun riferimento né a Shell, né a Eni, né a loro specifici manager, questo assunto accusatorio da dove viene tratto? Viene tratto dall'esame reso da Deferre ai sensi del 210 del codice di rito. E nel corso della propria audizione dibattimentale del 6 marzo Granier-Deferre cosa dice? Ci dice che M vuol dire Malabu, sapendo che Malabu non aveva un management e se si volevano aprire due conti per Malabu chiamati M1 e M2, Malabu1 e Malabu2, questo significavano M1 e M2. Non c'entra nulla Shell ed Eni. E ancora ci dice "Shell ed Eni non hanno nulla a che vedere con questo schema". Ovviamente sul punto si sono innestate, si è innestato il meccanismo della contestazione, tanto che il Pubblico Ministero ci dice che quella resa in sede dibattimentale non è altro che una, cito a memoria, "ritrattazione frutto di un ripensamento interessato". Ma anche questa asserzione però... a questa asserzione non accede alcun apporto né logico né fattuale. Si consideri infatti che l'eventuale retrocessione della tangente in contestazione, a manager Shell, non è stata neppure formulata in sede di costruzione dell'accusa. Non compare nel capo d'imputazione. Nessun indice probatorio di segno opposto è emerso da apporti dichiarativi o documentali, acquisiti al fascicolo del dibattimento, nessuno. Oltretutto priva di corroborazione è rimasta anche la contestazione, quella sì, formalizzata in alcuni capi

d'accusa, di retrocessioni a favore di dirigenti Eni. Non solo, ma anche se vogliamo accedere al ragionamento del Pubblico Ministero circa cioè la non attendibilità intrinseca a questo punto di Granier-Deferre, allora a maggior ragione le dichiarazioni che quel coimputato ha reso in sede investigativa mai reggeremo un vaglio ai sensi del terzo e del quarto comma dell'articolo 192, perché ci troveremmo di fronte a un coimputato inattendibile, intrinsecamente inattendibile. E cerco allora di tirare, come dire, le fila di questo mio intervento. Abbiamo, io ritengo, un patrimonio davvero eccezionale, non solo giurisprudenziale ma anche dottrinale, ma anche scientifico, a partire da Poincaré, su quella che è la rigorosità metodologica imprescindibile per ritenere conseguita la prova logica del fatto, e certamente non lo ripercorro. Mi limito però solo a osservare come quei criteri rigorosi che sono legati a doppio filo al principio del libero convincimento del Giudice e al ragionevole dubbio, sono tutti espressivi dell'esigenza di pervenire a quella che dovrebbe essere la certezza ottimale. La certezza ottimale della responsabilità penale. Non la probabilità prevalente, non la verosimiglianza. Ma cito, e cito Rocco Blaiotta, perché è stato chiamato in campo nella citazione, nel richiamo delle Sezioni Unite nella sentenza Thyssen, e Blaiotta ne era proprio relatore, "Il minimo cui debba aspirare la prova penale e, ad un tempo, il massimo compatibile con i limiti di conoscenza storica". In questo processo la certezza ottimale non c'è. Si dovrebbe, per affermare la responsabilità di Robinson, utilizzare una rottura, una rottura epistemologica, inaccettabile. Perché il... come dire, ciò che perplime, almeno a questo Difensore, in tema di prova logica, in tema di procedimento gnoseologico seguito dalla Pubblica Accusa, ma non è tanto e solo la *praesumptio de praesumpto*, perché oltretutto questa poi ha gemmato una serie di inferenze illative. Non è soltanto quella iniziale, che ne ha gemmate tante altre. Ma il fatto che alla base della premessa maggiore non vi è un fatto ignoto, ma non c'è un fatto. Ci sono indici eminentemente valoriali. Cioè a mio modo di vedere la prospettazione accusatoria è tutta incentrata su una sorta di *risk assessment* di taluni elementi che concluderebbero per la verosimiglianza del fatto corruttivo contestato: il *background* socio-economico e reputazionale di Etete, di Diezani, di Abubakar; l'incidenza criminale nell'area geopolitica dove si è concluso il *deal*; i precedenti penali, seppur non specifici, di alcuni soggetti; addirittura il loro stile di vita, addirittura le loro relazioni affettive, addirittura i soprannomi attribuiti dalla stampa "Mister Corruzione". E allora ecco che lo statuto criminale di Etete e di quei soggetti che nel contesto nigeriano vi gravitavano attorno, il DNA della corruzione nigeriana che pervaderebbe tutti i rappresentanti delle istituzioni dal 1998 in avanti, di chi si è occupato di OPL 245, attrarrebbero nella loro orbita, nella loro cifra criminale, anche questo *resolution agreement*. E chi ne è stato

professionalmente coinvolto come Robinson. E allora non me ne voglia il Tribunale, se mi concede una piccola chiosa, perché tutti questi elementi a me ricordano moltissimo, è un tema di grande attualità, mi ricordano moltissimo quelli utilizzati in sede di *predictive policing* e di *profiling* dell'autore del reato, che vengono affrontati attraverso i famosi *machine bias*, che poi elaborati con gli algoritmi promettono una giustizia predittiva penale più esatta, migliore, più affidabile di quella basata sugli *human bias*. Ma se l'elaborazione di questi fattori di rischio, con o senza l'ausilio dell'intelligenza artificiale, pone già, e porrà sempre di più, delle grandi criticità rispetto alla loro tenuta con riguardo ai principi moderni del diritto penale già rispetto al loro utilizzo in sede investigativa e di preventiva, la loro introduzione nell'accertamento giudiziale del fatto reato sfiorerebbe il divinatorio, l'oracolistico *ex post*. E allora se accedessimo a questa metodologia per affermare la penale responsabilità di Robinson, allontaneremmo pericolosamente la valutazione del fatto per avvicinarci a quella del profilo dell'autore, del supposto autore del reato. Una sorta di reviviscenza del *Tatertyp*, una riedizione *post* moderna del tipo criminologico d'autore. Si aprirebbe cioè una forma inaccettabile di determinismo penale nella quale la cifra criminale, l'idoneità offensiva, viene non solo inferita da indici eminentemente valoriali, e comunque certamente non da fatti che sono persuasivi, che sono individualizzanti rispetto a quel fatto storico contestato. Ma diviene prova della sussistenza del delitto contestato e quindi prova della contaminazione criminale in chiave concorsuale. Tutto è attratto da quella premessa. E concludo veramente spendendo una chiosa conclusiva sulla circostanza aggravante della transnazionalità. Altri colleghi prima di me ne hanno affrontato un po' il paradigma tipico. Mi limito soltanto a questa osservazione, perché poi, come dire, tutti i profili ancora più tecnici sono approfonditi nella memoria. Robinson... a Robinson è contestata l'aggravante della transnazionalità insieme al gruppo 2, è individuato nel gruppo 2. Unitamente a Agaev, Colegate, Copleston, Gusau e Bature. Al di là di qualsiasi citazione ermeneutica della giurisprudenza, ci sono delle linee che sono state tratteggiate dalla stessa convenzione che ha introdotto, e che poi è stata recepita in Italia su questa aggravante. Perché esiste quest'aggravante di particolare severità? Perché la pericolosità è data proprio dal fatto che al fenomeno associativo concorsuale che ha realizzato la fattispecie, il reato, si aggiunge l'apporto di un altro gruppo criminale strutturato. Questo cosa significa? Significa che ci dev'essere anzitutto alterità. Significa che o Gusau e Bature fanno parte della forma di manifestazione del reato in chiave concorsuale rispetto a questo fatto corruttivo, ma questo imporrebbe che non si possa considerare Gusau e Bature come facenti parte di un altro gruppo criminale. La seconda ipotesi invece è che facciano parte di un gruppo criminale diverso, quello che

ha aiutato Robinson e gli altri concorrenti del reato. Ma ne difetta il presupposto. Per essere strutturato, e questo lo esplicita la norma convenzionale, dev'essere composto da più di tre persone. Almeno tre persone. Quindi è in sé che questa circostanza aggravante non trova applicazione. Tra l'altro ricordo anche come Bature sia stato sentito in questo procedimento come Imputato *in pectore*, così come lo è Gusau fondamentalmente nella stessa prospettiva accusatoria. E quindi, ripeto, anche sull'aggravante transnazionale, sulla circostanza aggravante la transnazionalità ritengo che non vi siano i presupposti in diritto, prima ancora in fatto. Chiedo quindi, e concludo, che il Tribunale voglia pronunciare sentenza di assoluzione nei confronti del Dottor Peter Robinson con la più ampia formula di giustizia, grazie.

PRESIDENTE - Il Tribunale ricorda che lei nel corso del dibattimento si era opposta all'utilizzabilità di svariati documenti che ha utilizzato nella sua discussione finale, a favore delle richieste finali assolutoria che ha fatto. Quindi vorremmo capire se... comunque siccome non ha mai poi, successivamente all'ordinanza che ha superato le sue opposizioni, diciamo non... il Tribunale si chiede, chiede un'interpretazione autentica se deve ritenere implicitamente rinunciata l'opposizione oppure se mantenendo l'opposizione invochi un'utilizzabilità in *bonam partem* o altro... ha capito?

DIFESA, AVV. PADOVANI - Sì, ho capito perfettamente, io...

PRESIDENTE - Che sono varie le teorie sul punto.

DIFESA, AVV. PADOVANI - Io ovviamente ho utilizzato il materiale probatorio così come deciso nei suoi profili di utilizzabilità dallo stesso Tribunale, e quindi allo stato...

PRESIDENTE - Senza rinuncia alla propria opposizione.

DIFESA, AVV. PADOVANI - Non vi può essere una rinuncia. Nel senso che io ho citato i documenti rispetto al quale, ad esempio *Chrono Unprotected*, c'erano dei temi secondo me sull'identificazione della catena di custodia, sulla modificabilità del dato. Questo Tribunale però ha rigettato la mia eccezione e quindi a quel punto mi confronto anche con quella che è la piattaforma probatoria, ovviamente.

PRESIDENTE - Grazie.

Il Tribunale rinvia il procedimento all'udienza del 16 dicembre 2020.

La fonoregistrazione del presente procedimento si conclude alle ore 15.35.

Il presente verbale realizzato secondo le specifiche tecniche contrattualmente indicate dal capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da VERBATIM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della certificazione finale del computo dei caratteri, è composto da un numero totale di caratteri (incluso gli spazi): 210.479

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce